IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LIII - Serie IV - Vol. X - Fasc. III - Marzo 1928

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. - S. C. del S. Officio.** I. Libri all'Indice, p. 65. II. Dubbi circa la competenza in cause matrimoniali di acattolici, p. 65 - **S. C. dei Sacramenti.** I. *Montis Regalis Ped.* Confessione e Comunione degli astanti nel portarsi il Viatico etc., p. 69. II. *Romana et aliar.* Circa il recare privatamente la S. Comunione agli infermi p. 71. - **S. C. del Concilio.** *Blesen.* Messa *pro populo* nelle feste dei Patroni, p. 72. - **S. C. dei Riti.** Dubbi circa le Orazioni etc. nella Messa dell'esposizione solenne, p. 74. — **STUDI.** Circa la dispensa matrimoniale in *casi* urgenti, p. 75. — **CONSULTAZIONI.** Circa la vacanza dei Benefici, p. 78. — **QUESTIONI.** Circa l'interruzione del Noviziato per causa di viaggio, p. 85. — **AZIONE CATTOLICA.** Regolamento pei Consigli parrocchiali, p. 88. — **QUESITI MINORI,** p. 92. — **BREVI RISPOSTE,** p. 94. — **RECENSIONI,** p. 95. — **RETTIFICA,** p. 96.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

I.

Libri all'Indice [*A. A. S.*, XX, 35, 76].

In conseguenza della condanna dell'*Action Française*, sono messi all'Indice i seguenti libri, che ne difendono le teorie, e travisano la condanna medesima da religiosa a politica:

11 Gennaio 1928. *La politique du Vatican. Sous la Terreur... 20 Septembre - 15 Novembre 1927.* Avec une Préface de LÉON DAUDET et un Epilogue de CHARLES MAURRAS. Bibliothèque des œuvres politiques. Versailles. – MERMEIX. *Le Ralliement et l'Action Française*, Paris A. Fayard e C. – M.is DE ROUX. *Charles Maurras et le nationalisme de l'Action Française*, Paris, B. Grasset.

2 Febbraio 1928. PAUL COURCOURAL, *Le "Danger" de l'Action Française.* En réponse à M. Maritain. La Rochelle 1928. Ed. Rupella de Ch. Millon.

II.

Circa la competenza nelle cause matrimoniali di acattolici [*A. A. S.*, XX, 75].

Dubbi. – Furono proposti alla Suprema Sacra Congregazione del S. Officio i seguenti dubbi:

I. Utrum in causis matrimonialibus *acatholicus*, sive baptizatus sive non baptizatus, *actoris* partes agere possit.

II. Utrum in quibuslibet causis matrimonialibus inter partem catholicam et partem acatholicam, sive baptizatam sive non baptizatam, quocumque modo ad Sanctam Sedem delatis, Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii exclusivam habeat competentiam.

Su di essi, previo voto di Consultori, si ebbe la seguente risposta in data: *Feria IV, die 18 Ianuarii 1928*:

Ad I: *Negative*, seu standum Codici I. C., praesertim can. 87. Siquidem autem speciales occurrant rationes ad admittendos acatholicos ut *actores* in huiusmodi causis, recurrendum ad Supremam Sacram Congregationem Sancti Officii in singulis casibus.

Ad II: *Affirmative*, habita praesertim ratione can. 247 § 3, et salvo praescripto can. 1557, § 1.

La quale risoluzione in data 28 del medesimo mese e anno, venne approvata dal S. Padre che ne ordinò la pubblicazione.

ANNOTAZIONI

I due dubbi sono sostanzialmente diversi, riguardando l'uno il diritto o facoltà di un *acattolico* di impugnare il suo matrimonio dinanzi ai tribunali della Chiesa cattolica; l'altro la designazione specifica del Tribunale della S. Sede cui vadano deferite cause matrimoniali riguardanti il matrimonio *misto*, cioè tra un cattolico e un acattolico. Sebbene anche la indicazione dei canoni che governano tale risoluzione sia diversa, pure crediamo poter ravvisare l'unica parola che la regge e ispira: il *favor haeresis*, che la S. Sede intende assolutamente evitare.

Si domanda, nel primo dubbio, se un *acattolico*, anche battezzato, possa accusare il suo matrimonio, nel senso dei can. 1970 ss. del Codice, dinanzi ai tribunali della Chiesa cattolica. E si rinvia al can. fondamentale c. 87, coè: « Pel battesimo l'uomo acquista personalità nella Chiesa di Cristo, con tutti i diritti e doveri dei cristiani, meno quei diritti all'esercizio dei quali si opponga ostacolo (obex) che impedisca il vincolo della comunione ecclesiastica, o una censura irrogata dal Chiesa ». Donde si deduce: 1° che l'acattolico *non battezzato* non ha, semplicemente, alcuna *persona* nella Chiesa quindi neppure la personalità che sorregge il diritto di agire in giudizio ecclesiastico: a lui si applica letteralmente la parola di S. Paolo: « Quid mihi de his *qui foris sunt*, iudicare? » (I Cor., V, 12); 2° l'acattolico battezzato ha bensì tale personalità, e quindi radicalmente ha anche il diritto di stare in giudizio; ma quanto all'esercizio di tale diritto, esso viene impedito dall'eresia, o scisma o apostasia come « obex ecclesiasticae communionis vinculum impediens ». È ben chiaro che questo *obex* è cosa del tutto distinta dalla « *lata ab ecclesia censura* » ricordata subito dopo con un ben separativo « *vel* ». Se dunque il can. 1654 limita agli effetti dello stare in giudizio, l'impedimento generico all'esercizio dei diritti inerenti alla *personalità* giuridica « in Ecclesia », per lo scomunicato o altrimenti *censurato*, queste limitazioni non si possono addurre anche per l'« obex » ecclesiasticae communionis vinculum impediens », per cui ora negasi che l'*eretico* o *scismatico*, o *apostata* possano esercitare tali diritti. In alcuni casi l'esclusione dal diritto di agire sembra positivamente dedursi dall'*infamia iuris*, costituita espressamente (cfr. 2292, § 2) dal can. 2241, § 1, 3, e questa, a norma del can. 2294 rende inabile « ad actus legitimos perficiendos ad *exercitium* iuris aut muneris ecclesiastici », intendendo largamente questa parola per « in

Ecclesia». La stessa *infamia iuris* fa persino i colpiti *suspecti* nella loro *testimonianza* (canone 1757 § 2, 1°) sicchè occorre un decreto del giudice per ammetterli a fare quella deposizione (c. 1758) che non è un esercizio di diritto, ma adempimento di *obbligo* (can. 1755, § 1).

A questo proposito, assai giustamente la presente risoluzione restringe l'esclusione degli acattolici come parte in causa, alla sola parte di *attore*, essendo questa l'esercizio di un *diritto*, mentre la parte di *convenuto* risponde invece a un obbligo giusta il can. 1646: « Quilibet *potest* in iudicio agere nisi a sacris canonibus repellatur; reus autem legitime conventus respondere *debet* ». Ora abbiamo veduto che nel can. 87 l'« obex ecclesiasticae communionis vinculum impediens » fa ostacolo al solo esercizio dei diritti, non già all'adempimento di *obblighi*, il che, come è ben chiaro, si risolverebbe a tutto detrimento di chi ha diritto di richiedere tale adempimento.

Nella fattispecie, dunque, la parte *cattolica* può benissimo accusare, o chiedere la dichiarazione di nullità del suo matrimonio con un acattolico; e senz'altro può certamente chiedere la dichiarazione di nullità il *promotore di giustizia* della Curia, nei termini del can. 1971, § 1, n. 2°. Così se una cattolica volesse far matrimonio con un acattolico legato in matrimonio anche con una acattolica, avendo le prove che questo matrimonio sia nullo, potrebbe a norma del can. 1971, § 2, p. es., in sede di verifica del suo stato libero (c. 1020) denunziare tale nullità all'Ordinario o al promotore di giustizia, il quale ultimo prenderebbe la parte di *attore*. E il coniuge acattolico, in tal modo legittimamente convenuto, subirebbe senz'altro tale processo, per autorità diocesana. Qualora invece questa via non possa seguirsi l'acattolico che ha coscienza della nullità del suo matrimonio, e vuole, quindi, « avertere praeiudicium animae suae » (c. 1654) con l'accusa di tale nullità, come *attore*, secondo la prescrizione oggi pubblicata, deve rivolgersi anche pel tramite dell'Ordinario alla Congregazione del S. Officio. Occorre qui riflettere che, a norma del can. 247, § 1, questa Sacra Congregazione con diritto esclusivo e sempre salvaguardato (p. es., c. 249, 251, § 2, 252; § 4, 257; § 2 e 2259) « tutatur doctrinam fidei et morum », ed è certo cosa che « fidem attingit » nel caso di eretici, scismatici, apostati, definire nei suoi effetti o rimuovere concretamente l'« obex vinculum ecclesiasticae communionis impediens », essendo in tale rimozione, specialmente all'effetto di cui si tratta, il *pericolo* di prestare un insigne *favore* alla eresia o scisma, favore che la S. Chiesa intende assolutamente e sempre evitato, e che anzi essa punisce come un *delitto*, in chiunque lo presta (cfr. c. 1258, 2316). Ben si intende, quindi, come la presente interpretazione del can. 87 emani dalla S. C. del S. Officio.

Una forma evidente di *favore* prestato in concreto all'eresia, col quale va anche congiunto il *pericolo di perversione* per la parte cattolica, o per la prole (c. 1066) fu sempre riconosciuto nella Chiesa il matrimonio misto, cioè tra parte cattolica, e acattolica; inutile accumulare testi in cosa tanto evidente (1): tanto che chi scientemente e senza debita licenza contrae con parte acattolica matrimonio (c. 375) era fin qui « suspectus de haeresi » (c. 2319).

(1) Cfr. ARENDT, De exclusiva competentia S Officii circa matrimonium mixtum, (c. 247) in « Jus Pontificium » 1927, p. 120 ss.

E ciò *ab antiquo* (come dimostra il Suarez, *de Fide*, disp. 24, sect. I, n. 9). Tale *favor haeresis* è precisamente la ragione per cui la concessione della dispensa per contrarre matrimonio misto, è riservata alla S. C. del S. Officio, dal can. 247 § 3, e sottratta alla S. C. dei Sacramenti. Per la medesima ragione il medesimo canone riserva alla previa cognizione del S. Officio tutte le cause, anche matrimoniali, in cui entri il fatto della mista religione. I termini del can. 247 § 3 sono così concepiti: « Ipsa *sola* cognoscit ea quae sive directe, sive *indirecte*, in iure aut in *facto*, circa... matrimonii impedimenta disparitatis cultus et mixtae religionis versantur ». *Indirecte*, cioè anche quando per ragione di *altro* impedimento viene tratto dinanzi al tribunale ecclesiastico il matrimonio fra due persone, una *acattolica*, anche battezzata, l'altra cattolica: poichè con ciò già esiste *in facto* il matrimonio misto. È chiaro che se l'acattolico non è battezzato, la nullità viene direttamente dall'impedimento di *disparità di culto:* e non v'è dubbio alcuno che di tal nullità spetti il giudizio al S. Officio, che dovrà trattare p. es. della invalidità del battesimo nella setta. Nel caso invece di sola *mista religione*, essendo questo solo impedimento impediente, la nullità potrà sorgere solo da *altro impedimento* concomitante. Se quindi, anche in questo caso « *ipsa una cognoscit quae versantur* circa impedimentum mixtae religionis » è ben fondato il dire che anche la facoltà di giudicare della nullità per *quest'altro* impedimento è riservata al S. Officio. E precisamente in tale ipotesi, quadra quanto segue: « Quaelibet huiusmodi quaestio ad hanc Congregationem est deferenda, quae tamen potest, si ita censeat et casus ferat, quaestionem remittere... ad Tribunal S. R. Rotae ». Ita casus fert, quando del matrimonio misto si domanda la nullità per altro impedimento, di cui suole giudicare la Rota, o si chiede la dispensa per inconsumazione, di cui tratta nativo iure la S. C. dei Sacramenti. La ragione di ciò sembra riscontrarsi nel fatto che la parte cattolica la quale ha contratto matrimonio misto senza le dovute licenze, deve in precedenza purgarsi dalla taccia di favore prestato all'eresia, del pericolo di perversione cui ha esposto sè e la prole, e in alcuni estremi del sospetto d'eresia (c. 2319) prima di essere ammessa a impugnare il suo matrimonio nei tribunali ecclesiastici. Ciò può fare il Vescovo nel suo tribunale come *inquisitore* nato; ciò non potrà fare nella Curia Romana altro Tribunale che quello del S. Officio. Quindi nella ipotesi che la causa di nullità del matrimonio misto debba trattarsi giudizialmente (nei can. 1990 e 1992 e nella risposta data dalla Commissione interprete del Codice 16 ottobre 1919, ad 17, sono previsti casi in cui ciò non avviene) qualora la causa debba portarsi alla Curia Romana, anche per legittimo appello dalla sentenza data dall'Ordinario, dovrà adirsi il S. Officio, che, se lo crederà espediente, commetterà la causa di nullità, se questa non derivi da disparità di culto, ma da altro dirimente, alla S. R. Rota.

La clausola aggiunta alla risoluzione, « salvo praescripto can. 1557 § 1, 1° » cioè « Spetta al solo e stesso Romano Pontefice giudicare: 1° I sovrani di nazione, loro figli e figlie, e eredi presuntivi del trono », non ha certo bisogno di commenti. Piuttosto, chiudendo queste note, che l'urgenza ci fa affrettare, rileviamo in entrambe le risposte un *praesertim*, che sembra

ammonire di non cercare la ragione della risoluzione nella sola e stretta interpretazione dei canoni: vale a dire, questo importantissimo decreto del S. Uffizio, non ha soltanto forza dichiarativa, ma anche *estensiva*, o almeno dichiarativa di *lex dubia* (c. 17 § 2), attesi anche i canoni che sembrano asserire il contrario (c. 1971, 1962 fin., 1964) e pertanto in nessun modo infirma o censura quanto fin qui sia stato fatto in contrario, mentre, come attesta anche l'Arendt nel citato articolo (p. 125, n. 15): « fin dai secoli XVI e XVII varie cause di matrimoni misti sono state decise dalla Congregazione del Concilio, in ragione però di altro o diverso impedimento ».

Sacra Congregazione su la disciplina dei Sacramenti.

Circa la facoltà di confessare e comunicare i familiari o gli astanti, in occasione del portarsi la Sacra Comunione agli infermi [*A. A. S.*, XX, 79].

Montis Regalis Ped. – *22-29 luglio 1927.* — Dal Vescovo di Mondovì furono proposti alla Sacra Congregazione dei Sacramenti, per risolversi i seguenti dubbi:

« I. An fideles in montanis pagis habitantes, quoties ad infirmos Sacra Eucharistia deferatur, possint sacra Synaxi refici in loco sacro, vel etiam, cum agatur de re tam sacra, in loco decenti et honesto qui in itinere exstet, non valentes ea die ecclesiam petere ?

« II. Num sacra Communio et Confessionis Sacramentum administrari possint iis, qui in domo infirmi versantur ?

« III. An administrari debeant in enunciatis circumstantiis iis qui aetate sunt provecti vel morbo laborant ? ».

E gli E.mi Padri, letti i voti di due Consultori, nella plenaria del 22 luglio 1927, ben ponderata la cosa risposero:

Ad I. « *Affirmative*, ad normam can. 869, iuncto canone 822, § 4, seu dummodo Ordinarius loci id concedat ad normam cit. praescriptionis, scilicet pro singulis casibus et per modum actus ».

Ad II et III: « Quoad Communionem, provisum in primo; quoad Confessionem, *Affirmative*, servatis servandis ad normam canonis 910, § 1, 2, et 909 § 1, 2 ».

La quale risoluzione fu confermata dal S. Padre nell'udienza del 29 successivo, e viene pubblicata, con la seguente in data 5 gennaio 1928.

ANNOTAZIONI

Al dubbio ho dato occasione la speciale condizione in cui si trovino i fedeli disseminati in regioni alpine, lontani dalla chiesa parrocchiale per modo che raramente, specie nella stagione invernale, possono accedere a questa o il parroco o curato recarsi da loro. Alcune volte però il parroco vi accede, superando ogni disagio, per l'obbligo che ne ha, p. es. per portare il S. Viatico a qualche moribondo. In tale occasione gli abitanti delle *malghe*

o *baite*, o altri casolari, pregano istantemente il parroco di confessare anche loro, e poi comunicarli.

Che farà il parroco?

Se vi fosse in quel luogo un oratorio, in cui secondo il can. 822 potesse celebrarsi la S. Messa, anche senza l'attuale celebrazione, il parroco potrebbe senza dubbio consentire ivi al loro pio desiderio, a norma del can. 869. Anche qualora vi fosse una stanza adattata o adattabile a oratorio privato, avrebbe indirettamente provveduto il can. 822, § 4; cioè basterebbe disporre le cose in modo che l'Ordinario potesse dare la facoltà di celebrarvi, *per modum actus*: (can. 822, § 4) data questa licenza, anche se effettivamente non seguisse la Santa Messa in detta stanza avrebbe di nuovo applicazione al can. 869. Ma come tornare dall'Ordinario per chiedergli detta licenza? Se la richiesta è davvero prevedibile, si faccia il parroco autorizzare precedentemente per guisa di delegazione. Vale a dire pel can. 822, § 4 « l'Ordinario del luogo, o se si tratti « di casa di religione esente, il Superiore del luogo, ha facoltà di dar la licenza « di celebrare, fuori di chiesa o cappella, su pietra sacra e in luogo decente « – esclusa la camera da letto – solo per causa giusta e ragionevole in qualche « caso straordinario e *per modum actus* ». Tale facoltà di conceder detta licenza è senza dubbio ordinaria, annessa all'*ufficio* di Vescovo, non già concessa « ob industriam personae »; quindi, a norma del can. 199, § 1 è *delegabile*; il Vescovo, dunque, richiesto dal parroco che è per recarsi a portare il Viatico in luogo ove sa esservi impediti dal venire in chiesa, e prevede che gli domanderanno di confessarli e comunicarli, può senz'altro delegargli la facoltà di autorizzare, in *quel* caso straordinario, e *per modum actus*, la celebrazione della Messa in quel luogo non sacro, che il parroco, nel posto determinerà: in quel medesimo luogo, anche senza dirvi Messa, potrà distribuire la sacra Comunione, e ivi confessare, possibilmente alla grata, giusta il can. 909, § 2, e, se no, anche senza, trattandosi di uomini (910, § 2), oppure attenendosi alle cautele che l'Ordinario gli prescriverà. È infatti ovvio temere gli inconvenienti che possono nascere dall'abuso della facoltà così delegata. Pertanto il Vescovo non la delegherà che quando ben conosca la prudenza del delegato: gli spiegherà in che consista la *causa giusta e ragionevole* richiesta dal c. 822, § 4, anche avendo in vista l'altro decreto della medesima S. Congregazione in data 26 luglio 1924 (*M. E.* XXXVI, 261); gli indicherà quale sia il *caso straordinario*, in cui potrà applicarla; ammonendolo di non trarla *de casu* ad *casum*, anche se le circostanze sembrino *simili*, poichè la delega fatta per un caso, non vale certo per un altro: essendo anche la stessa facoltà ordinaria strettamente limitata « in aliquo extraordinario casu et per modum actus ».

Tali annotazioni sono da noi parafrasate da quelle medesime che accompagnano, a firma del segretario della S. Congregazione, monsig. Domenico Jorio, il testo del decreto negli « Acta Ap. Sedis »: esse non solo spiegano, ma ampliano, almeno come dichiarazione, la portata della risposta al I dubbio ove non è cenno della delegabilità della facolta del can. 822, § 4, mentre l'autorizzazione di confessare e comunicare « in loco decenti et honesto qui in itinere exstet » vi sembra direttamente data dall'Ordinario piuttosto *ad instar* del can. 822, § 4, che mediante la facoltà concessa in questo.

Praticamente nessuna differenza.

II.

Chi sia il giudice della causa per la quale possa la santa Comunione recarsi agli infermi privatamente a norma del can. 847 (*A. A. S.*, XX, 81).

Romana et aliarum. – *16-19 dicembre 1927.* — Nella plenaria del 16 dicembre 1927 fu proposto il dubbio: « An iudex causae iustae et rationabilis, prout ex Codicis iuris canonici canone 847 requiritur, ut sacra Communio privatim ad infirmos deferatur, sit quilibet sacerdos ministrans vel tantum Ordinarius loci »; e gli E.mi Padri rescrissero: « *Negative* ad primam partem; *Affirmative* ad secundam». Aggiungendo però una *mente* così espressa: «Si ex communi experientia et opinione nullum in dioecesi aut in aliquo particulari loco adsit inconveniens pro privata delatione Sacrae Communionis ad infirmos, ab Ordinariis cavendum est ne per regulas nimis praefinitas aut generales praecipientes publicam delationem, vel per reservationem sibi factam dandi veniam in singulis casibus deferendi privatim Sacramentum Eucharistiae, praepediatur infirmis solatium Communionis etiam quotidianae ».

Il S. Padre approvò poi nell'udienza del 19 successivo tale risposta, che viene pubblicata in data 5 gennaio.

ANNOTAZIONI

Anche questo decreto è accompagnato da lucide *Adnotationes*, che hanno valore di opportuna Istruzione. Giova con esse ricordare che la maniera di portare il S. Viatico agli infermi, (can. 850) varia secondo le regioni: nella Spagna, p. es., si porta sempre *pubblicamente*, con edificante esercizio di pietà da quanti l'accompagnano e l'incontrano. Ma anche là potrebbe darsi il caso eccezionale di portarlo privatamente: e ora che il Codice ha molto facilitato la delazione della S. Comunione agli infermi, anche per semplice devozione, e non a modo di Viatico, sembra a parecchi, pure in Spagna, che non sia sempre opportuno l'apparato pubblico di questo. Il Codice al can. 847 porta per regola la delazione pubblica, aggiunge « se giuste e ragionevoli cause non consigliano diversamente ». Ora nasce la questione: chi è autorizzato a ponderare queste *cause giuste e ragionevoli* all'effetto di cui si tratta? Moltissimi avevano pensato che, a norma del can. 849, § 1, ciò fosse cosa di chi deve portare la S. Comunione, specialmente dal parroco. Infatti per detto canone è autorizzato « quilibet sacerdos » a portare « privatim » la Comunione agli infermi « de venia, saltem praesumpta, sacerdotis cui custodia SS.mi Sacramenti commissa est »: se dunque ciascun sacerdote può portare privatamente la Santa Comunione, sarà affar suo determinare quando non sia il caso di portarla pubblicamente. Così hanno infatti argomentato alcuni periodici anche in Spagna, p. es. *Sal terrae*; *El Granito de arena etc.* Ma alcuni Vescovi Spagnuoli hanno disapprovato tale interpretazione: e giustamente: infatti ognun vede

che il can. 849 ovviamente va inteso così: « Qualora l'autorità competente abbia permesso di portar la S. Comunione privatamente, allora qualsiasi sacerdote potrà in concreto così portarla, senza che ciò sia esclusivo diritto del rettore della chiesa donde si prende il SS. Sacramento, bastando invece la sua licenza anche presunta ». E in tal senso la questione rimane: può cioè benissimo ritenersi che *autorità competente* a permetter ciò rimanga tuttora l'Ordinario. Diciamo *rimanga* perchè difatti fino al Codice fu così, e così venne ribadito dalla stessa S. Congregazione dei Sacramenti in data 23 dicembre 1912 (*M. E.* XXIV, 484), per cui al dubbio « An *Ordinarii* permittere « possint ut mala affectis valetudine, qui domo egredi nequeant, et sacram « Communionem ob devotionem petant, quum praesertim in aliqua paroecia « plures petant, vel aliquis petat frequenter, sacra Eucharistia privatim seu « non servatis praescriptionibus, ab Ecclesia domum deferatur »; fu risposto: « *Affirmative* ex iusta et rationabili causa, servato saltem ritu proposito a « Benedicto XIV in Decreto *Inter omnigenas*, 2 febr. 1744, § 23, scilicet: « Sacerdos stolam semper habeat propriis coopertam vestibus; in sacculo seu « bursa pyxidem recondat, quam per funiculos collo appensam in sinu « reponat; et numquam solus procedat, sed uno saltem fideli, in defectu « clerici, associetur ».

Possono dunque *gli Ordinarii* ex iusta et rationabili causa, *permettere* che la SS. Comunione venga così portata privatamente agli infermi; quindi essi sono l'autorità competente a stimare le giusta e ragionevole causa per dare questo permesso.

Ciò è incontestabile, nè v'è traccia alcuna che sia stato in alcun modo mutato dal Codice, neppure nel can. 849, che permette benissimo di ritenere il precedente ordine di cose, e nel dubbio così deve opinarsi (can. 6, 4°). Peraltro la S. Congregazione si preoccupa giustamente che la *maniera* non frustri la *sostanza* della concessione, e quindi ammonisce piamente gli Ordinarii, nella sua *mente*, di considerar piuttosto il contrario: se cioè vi siano inconvenienti a autorizzare quella delazione privata che indubbiamente, specie pei poveri, favorisce molto più della solenne, la frequente Comunione degli infermi, che di tal consolazione più che gli altri han bisogno.

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa l'obbligo della Messa «pro populo» nelle feste dei Patroni del luogo, pel parroco che amministra più parrocchie [*A. S. A.*, XX, 84].

Blesen. – *12-20 novembre 1927.* — Com'è noto, il Codice di diritto canonico, recedendo in ciò dall'antica disciplina, nel can. 466, § 2, mitiga l'obbligo della applicazione della Messa *pro populo*, pel parroco che amministri più parrocchie, stabilendo che egli soddisfaccia a tale obbligo per tutte le parrocchie che amministra, celebrando, in ciascuno dei giorni prescritti, *una sola* Messa *pro populis sibi commissis*, mentre prima applicando nel giorno prescritto per una delle parrocchie, doveva poi ap-

plicare o fare applicare per le rimanenti. Da ciò è sorto il dubbio, che così si propone: Tra i giorni prescritti v'è anche la festa del *Patronus loci:* ora è chiaro che tale festa può cadere, e anzi di solito cade, in diversi giorni per le diverse parrocchie: per la parrocchia A p. es., cadrà il 7 marzo: per la parrocchia B il 22 agosto. Il parroco che oltre la sua parrocchia A, amministra, p. es. come economo spirituale, la parrocchia B, a che cosa è tenuto ? Basterà che applichi il 7 marzo in onore dei Patroni delle due parrocchie, per analogia al can. 466, § 2, o dovrà invece applicare separatamente il 7 marzo per la festa del Patrono di A, e il 22 agosto per la parrocchia ? Il Vescovo di Blois in Francia, dove i curati sono ridotti al « dénier du culte », ha proposto questo dubbio alla S. Congregazione del Concilio, in cui si è discusso prima fra i Consultori, e poi nella plenaria del 12 novembre il quesito così formulato: « Utrum parochus, qui, praeter propriam paroeciam alteram aut alias in administrationem habeat, teneatur Missam applicare pro populo tantum die festo Patroni suae paroeciae, an etiam in festis Patronorum alterius vel ceterarum ? ». La risposta, approvata e confermata dal S. Padre nell'udienza del 20 successivo, fu, com'era da aspettarsi: « *Negative* ad primam partem; *affirmative* ad alteram ». Cioè, il can. 466, § 2 vale, quando le feste ricorrono *eodem die* (Cfr. can. 339 § 2), ma quando le feste anche dei Patroni, cadono in giorni diversi, il parroco dovrà applicare *pro populo* (non *pro populis*) in ciascuno di essi.

ANNOTAZIONE

Basterà osservare: 1° Che deve ben distinguersi fra *Patrono* e *Titolare;* non si tratta qui che del Santo regolarmente eletto a Patrono « servatis in eiusmodi electione peragenda regulis in decreto Urbani VIII, 23 mart. 1630 statutis » (S. R. C., n. 3048; can. 1278). 2° Qualora i Santi *Patroni* regolarmente costituiti si festeggino in giorni diversi, non si vede donde possa derivarsi l'esenzione dall'obbligo della Messa *pro populo* pro singulis: non dalla natura dell'onere che è invece *affixum diei* (cfr. c. 466, § 3) e quindi, se i giorni son diversi, si ripete quanti son essi; non dall'ufficio, poichè, se è vero che il parroco ha *in titulum* una sola parrocchia, non è detto che per quelle che ha *in administrationem* cessi l'obbligo delle Messe *pro populo*, anzi è detto implicitamente ma chiaramente il contrario nel can. 451, § 2, 2°: cfr. Bened. XIV, *Cum semper oblatas*, 16 aug. 1744; e neppure dalla mitigazione indotta dal can. 466, § 2, che si riferisce manifestamente al cumulo degli obblighi *eodem die*, e qui siamo nell'ipotesi contraria. Giustamente dunque fu risoluto come sopra: chi si senta troppo gravato dal ripetersi di tali obblighi, può chiederne la dispensa, non già ritenersi esonerato.

Sacra Congregazione dei Riti.

Circa le Messe dell'esposizione o durante l'esposizione solenne del SS. Sacramento [*A. A. S.*, XX, 90].

Dubbi. – *11 gennaio 1928.* — In seguito alla istruzione circa le Messe di Quarantore, pubblicata il 27 aprile 1927, con la quale si mitigava, in onore del SS.mo Sacramento solennemente esposto, la rubrica che vieta le Commemorazioni quando non tengono luogo di Messa *de festo aut die* impedita, furono proposti alla S. C. dei Riti i seguenti dubbi, per l'esposizione solenne anche fuori delle Quarantore:

I. « An Oratio Ss.mi Sacramenti, extra tempus Orationis XL Horarum dicenda sit in qualibet Missa quae celebratur ad altare, ubi Ssmum Sacramentum statim post Missam exponatur pro publica causa, dummodo Missa vel Commemoratio in Missa occurrens non sit de identico Domini Mysterio? ».

II. « An praefata Oratio in eadem Missa, etiam occurrentibus Festis solemnioribus universalis Ecclesiae, recitanda sit semper sub altera conclusione, post Orationes a Rubricis praescriptas et ante Collectas a loci Ordinario imperatas? ».

III. « An extra tempus Orationis XL Horarum, perdurante per aliquod tempus extra aliam sacram functionem expositione et adoratione Ss.mi Sacramenti pro publica causa in omnibus Missis tam cantatis quam lectis addi debeat Oratio Ss.mi Sacramenti, etiam occurrentibus Festis solemnioribus universalis Ecclesiae, dummodo Missa vel commemoratio in Missa occurrens non sit de identico Domini Mysterio, et exceptis Missis quae in Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum celebrentur? ».

E la Sacra Congregazione, udito il voto della Commissione liturgica permanente, tutto considerato, e nel medesimo spirito di mitigazione, ha risposto:

« *Affirmative* in omnibus, ad mentem Decreti *Romana* seu *Instructio* circa Missas in Oratione XL Horarum celebrandas, diei 27 aprilis 1927; sed Oratio Ss.mi Sacramenti teneat locum Missae votivae impeditae de Ss.mo Sacramento ex Apostolico Indulto concessae vel a loci Ordinario pro re gravi et publica simul, causa praescriptae, dicatur sub unica conclusione cum prima Oratione Missae ».

E appunto trattandosi di estendere una concessione non prevista dalle Rubriche si è fatta relazione al S. Padre, che nella udienza concessa l'11 gennaio 1928 al Cardinale Prefetto benignamente approvò, confermò, e ordinò che così si osservasse.

STUDI

Le nuove risposte della Commissione interprete del Codice.

(Continuazione v. p. 38).

(*Circa il Canone 1045*).

La risposta data al dubbio: « An verba *pro casibus occultis*, de quibus in can. 1045, § 3, intelligenda sint tantum de impedimentis natura sua et facto occultis, an etiam de impedimentis natura sua pubblicis et facto occultis ». R. « *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad alteram », stabilisce definitivamente quella distinzione fra *casi* e *impedimenti*, che anche a chiarissimi canonisti appariva incerta: come definiva testè il Vidal, in *Ius matrim.* 1925 n. 428, not. 94, pag. 515 « esse dubiam et indigere authentica interpretatione ». Noi l'abbiamo affermata fin da principio, e anche poco fa, ospitando *pro egregiis meritis* un articolo concepito in altro senso, abbiamo dovuto, su questo punto fare le nostre riserve. La recente risposta mostra quanto queste fossero giustificate. Ora non ci resta, a illustrare la detta nuova risposta, che meglio e più ordinatamente proporre le ragioni che la sostengono e ispirano.

E prima di tutto vediamo di intenderne bene la portata con un caso pratico. A volte cioè avviene che dal parroco si scopra, o, ch'è lo stesso, a lui si denunzi un impedimento dirimente, sul quale la S. Sede suole dispensare (p. es. l'affinità in secondo grado, la consanguineità in terzo grado ecc.) quando tutto è pronto per le nozze, queste non possono differirsi senza pericolo, e non v'è più tempo di ricorrere in debite forma (non è tale per telefono o telegrafo) all'Ordinario del luogo. Intanto il *caso* è certo *occulto*, in quanto l'impedimento fin qui era ignorato da tutti, prima che fosse scoperto dal parroco o a questi rivelato; tutti, come supponiamo, men che il parroco e una o due persone, ancora lo ignorano mentre si appresta la celebrazione del matrimonio, ormai improrogabile. Si chiede se in tale frangente abbia il parroco facoltà di dispensare a norma del can. 1045, § 3. Se qui per *casus* deve intendersi *impedimenta*, è chiaro che non può, giusta il can. 1037: invero ormai tutti gli impedimenti enumerati dal Codice (eccetto qualche figura di *impedimentum criminis*, e di consanguinità incestuosa), possono certamente dimostrarsi in *foro externo*; ma se invece *casus* non equivale a impedimento, può ritenersi il casus *publicus* o *occultus*, secondo la vecchia terminologia, qualora l'impedimento non sia noto nel caso, che a due o tre persone ben discrete: e il can. 1045 e con esso la facoltà di dispensare avrà spedita applicazione.

A formulare più esattamente la questione: si chiede se con quelle parole *pro casibus occultis* si intendano solo quei casi in cui gli impedimenti già indicati nel can. 1043 sono occulti in senso stretto, a norma del can. 1037 (cioè non offrano possibilità di prova in foro esterno); ovvero nelle medesime parole *pro casibus occultis*, si comprendano in genere tutti i casi in cui i suddetti impedimenti, sebbene offrano possibilità di prova in foro esterno, tuttavia *hic et nunc* sono in realtà occulti. La Commissione si è definitivamente pronunziata per questa seconda interpretazione, cioè ha risoluto che nel can. 1045,

§ 3, si intendono universalmente i casi nei quali gli impedimenti indicati nel can. 1043, sono in realtà occulti. Ed eccone a nostro parere, le ragioni.

1° Atteso il testo medesimo della legge: non solo in genere nei singoli canoni, come attesta la *Praefatio* del Card. Gasparri, ma certo assai più in questa gravissima e delicata materia della validità del matrimonio, e quindi specie nello stabilire gli impedimenti derimenti, il legislatore ha accuratissimamente scelto le parole convenienti: « nihil hic legitur, quod non quater vel quinquies disceptatum sit, immo etiam decies et duodecies ». La parola *casus* non è dunque messa qui a caso, senza badare alla sua differenza da *impedimentum;* e che questa differenza vi sia ognun lo vede: « casus occultus » certamente *latius patet quam* « impedimentum occultum ». Per quest'ultima parola sta ben chiaro il can. 1037 « occultum censetur impedimentum quod probari in foro externo non potest » (p. es., l'« impedimentum criminis ex adulterio cum mera promissione»); ma per *casus occultus*, non dandone il legislatore alcuna speciale definizione, deve starsi alla comune a volgare accezione, per cui *casus* comprende in genere tutti gli impedimenti in concreto, che, benchè suscettibili di prova in foro esterno pure in fatto, *nel caso*, non sono conosciuti, sia perchè il fatto per *accidens* non è stata divulgato, sia perchè, conoscendosi il fatto, si ignora per *accidens* che ne nasca impedimento: come si suol dire nella prima ipotesi il caso è *materialiter*, nel secondo è *formaliter* occulto, ma in entrambi trattasi veramente di caso occulto.

2° Le regole di interpretazione accettate dal Codice, stanno pure in appoggio di questa opinione: p. es., dal can. 85 (a contrario) sappiamo che devesi piuttosto allargarsi che restringersi la facoltà di dispensare data dalla legge per una ampia applicazione: tale è certamente la facoltà di provvedere *ai casi urgenti*, e questa si restringerebbe molto se si escludessero i casi occulti di impedimenti pubblici; dal can. 200 §1 parimenti abbiamo che deve interpretarsi largamente la potestà ordinaria e delegata « ad universalitatem negotiorum »; e qui si ha *per lo meno* una « delegatio » se pur si vuole confrontare col diritto antecedente. In una parola non vedesi in tale facoltà alcuno dei casi enunciati nel can. 19 per propendere piuttosto a una interpretazione restrittiva.

3° La tendenza che la dottrina e la giurisprudenza negli anni precedenti la promulgazione del Codice chiaramente manifestavano: è ben noto quanto validamente sia stata sostenuta e difesa, anche quando la legge in proposito taceva, la facoltà degli Ordinari, di dispensare, e anzi nel parroco, al quale non poteva riconoscersi alcuna facoltà, almeno la legittima epikeia di presumer cessata la legge degli impedimenti, nel *caso* perplesso, purchè il *caso* potesse presumersi occulto, senza che l'impedisse la *natura* dell'impedimento. Il nostro venerato Fondatore, nella notissima Consultazione 127, fra le *Consultazioni morali*, propugnava chiaramente tale facoltà e epikeia, per gli impedimenti di fatto occulti sebben pubblici di lor natura, o per gli impedimenti almeno *formaliter* occulti, sebbene *materialiter* pubblici. E lo stesso card. Gasparri, che prima aveva ritenuto troppo ardita questa tendenza, pure nella III edizione del *De matrimonio* (1904, n. 442, p. 297) vi si riconnesse, e così infatti dichiarò doversi intendere la facoltà degli Ordinari di dispensare nei *casi* occulti.

4° Il legislatore, ben conoscendo e avendo *prae oculis* tale teorica, la riconobbe certamente conforme allo scopo generale della riforma legislativa, e le diede corpo e sanzione nel can. 1045. Tale scopo generale fu certo quello di venire incontro, con giusta facoltà di dispensa, al bisogno che se ne dimostrasse pel vantaggio o per la salute delle anime: basterebbe ricordare il can. 81, e del resto ciò fu espressamente dichiarato dalla S. C. Concistoriale, nel decreto *Proxima* del 25 aprile 1918. A tale scopo manifestamente risponde il can. 1045, § 1 per la facoltà concessa agli *Ordinari* dei luoghi, circa gli *impedimenti* matrimoniali (come nel can. 1043) nei casi urgenti, oltre il pericolo di morte. Ma fu ben considerato che nei medesimi frangenti, poteva pur essere impossibile il ricorrere agli Ordinari, sia per ragion di tempo o di distanza, sia per ragion del segreto, sotto il quale l'impedimento era stato rivelato. In tali casi, se la dispensa non può facilmente domandarsi all'Ordinario, e d'altra parte il matrimonio non può differirsi, senza scandalo, o senza infamia o grave danno della persona, il card. Gennari, e con lui moltissimi, dichiaravano apertamente esser luogo all'epikeia, per cui poteva presumersi cessar la legge ecclesiastica sugli mpedimenti, non essendo mente della Chiesa obbligare sotto grave incomodo: bastare all'uopo il sapere che la S. Sede suole dispensare su l'impedimento in questione. Ma lo stesso E.mo Fondatore ben riconosceva esser questa via, dell'epikeia, piena di scrupoli e di pericoli, e potere il suo abuso snervare la legge stessa degli impedimenti matrimoniali; onde concludeva, (cfr. *Mon. Eccl.* XVIII (1906), p. 138 not.) formulando il voto che il legislatore estendesse in tal senso la facoltà dei vescovi. Il Codice ha appunto esaudito il suo voto, estendendo la facoltà pei casi urgenti concessa all'Ordinario del luogo nel § 1, dal can. 1045, non solo al parroco, ma anche al « sacerdos assistens » a norma del can. 1098 § 2, limitando semplicemente quanto richiedeva il bisogno: « sed solum pro casibus occultis in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, vel nonnisi, cum periculo violationis secreti ». E tale facoltà ha ampia applicazione se si tratti dei *casi occulti* di ogni specie di impedimenti enunciati nel c. 1043, dei quali moltissimi, anzi quasi tutti, sono di lor natura pubblici (p. es. la disparità di culto, il suddiaconato o diaconato o la professione solenne, la consanguineità in 3° grado ecc.); mentre pochissimi sono rimasti nel Codice gli impedimenti di *lor natura* occulti; se si dicesse che la facoltà del § 3, can. 1045 è ristretta a questi *pochissimi*, è chiaro che non si sarebbero risoluti dalla legge *tutti* quei casi che dovevano risolversi neppure pel *parroco*. Ora anche in questi altri casi che sarebbero rimasti fuori, stringeva certamente la stessa ragione per la quale erano compresi gli altri, cioè col differirsi del matrimonio sarebbe stato obbligatoria la rivelazione dell'impedimento, dalla quale, per necessaria ipotesi, sarebbero provenuti quei danni di scandalo, infamia o altro pericolo, che proprio la legge intendeva evitare. Al contrario, dove questi danni non sono da temere, non era ragione che la legge intervenisse, pure pel parroco: quindi con la limitazione *ai casi occulti* si è ben evitata quella rilassazione della legge che avrebbero cagionato gli abusi della facoltà di dispensare.

5° Una conferma se ne ha poi dall'ordine dei canoni: non si spiega cioè altrimenti perchè il can. 1046 non segua subito il can. 1044 in esso richiamato esplicitamente. Invece nella ipotesi (ormai indubbia) che le parole « pro casi-

bus occultis » si riferisca anche agli impedimenti pubblici di lor natura, ma *per accidens* nel caso occulti, tutto procede logicamente. Infatti in tale ipotesi il legislatore si è subito necessariamente dovuto preoccupare del pericolo che l'impedimento, di sua natura pubblico, diventi ben presto pubblico anche di fatto: e per tanto ha subito richiesto che sia notata la dispensa nel libro dei matrimonii; l'altra prescrizione di informarne subito l'Ordinario ha certo per fine l'evitare che la troppa facilità di dispensa ne produca l'abuso, e ha il suo fondamento giuridico nell'agire qui il parroco o il sacerdote assistente, (a norma del can. 1028 § 2) come *longa manus* dell'Ordinario: § 1 e 3 del canone 1045). Ne è fuor di luogo notare che l'indice del Codice, alla parola *Dispensatio ab impedimentis matrimonialibus*, accomuna il can. 1046 proprio col can. 1045: « quid... quando omnia parata sunt ad nuptias: 1045, can. 1046 ». Dunque il disposto del can. 1046, doversi cioè annotare nel libro dei matrimoni. la dispensa data *pro foro externo* dal parroco o sacerdos assistens, si intende senz'altro anche del can. 1045, § 3; vale a dire la facoltà di questo canone si applica anche per dispense *pro foro externo*, cioè pei *casi* (occulti) di impedimenti *pubblici*: mentre per gli *impedimenti* occulti vale certamente il solo can. 1047 « dispensatio concessa in foro *interno* non sacramentali super *impedimento occulto* ».

6° Infine giova notare che la preponderante interpretazione dottrinale in questo punto ha precorso la interpretazione autentica. Questa però non è stata superflua dal momento che canonisti come il Vidal e l'Ojetti, per citare solo i maggiori, difendevano la interpretazione più stretta, più però per motivi pratici, che dottrinali. Così il Vidal la giudicava troppo lassa e favorevole agli abusi: mentre questi sono ben tolti dalla restrizione ai *casi* occulti, che, infine solo preoccupano il legislatore (che attende al concreto non all'astratto); e più favorevole agli abusi sarebbe quella *epikeia* che per forza sopravvivrebbe onde provvedere ai casi non previsti secondo questa ipotesi, ma pur gravidi di scandali, infamia e altri danni: invece è ben giusto ritenere che con la positiva disposizione della legge è sepolta per sempre questa facoltà di epikeia. – Rimane solo la seria difficoltà di dovere estendere tale facoltà di dispensa al confessore; ma di ciò diremo altra volta.

CONSULTAZIONI

Della vacanza dei Beneficii incompatibili.

In questa città di C., oltre la Cattedrale vi è una Chiesa Collegiata, *civilmente soppressa*. Gregorio, canonico della Collegiata, fu promosso dal Vescovo, canonico della Cattedrale; e vi prese canonico possesso, inviando la relativa domanda pel *R. Placet* alla Bolla vescovile. Si credette però ancora possessore del canonicato collegiale, e volle, come prima, andare in Coro e ad altre funzioni; ma i suoi antichi colleghi fecero le loro opposizioni, dicendo che, preso possesso del canonicato in Cattedrale, Gregorio non è

più canonico della Collegiata, ch'è *vacante*. Gregorio non si acquietò, e ricorse al Vescovo, il quale diede ragione ai canonici della Collegiata, anzi, per evitare future beghe, conferì il canonicato della Collegiata ad un prete semplice, e lo immise in possesso. Gregorio aspetta ancora il *R. Placet*.

Si chiede:

1° Dopo il possesso in Cattedrale, vacava il canonicato che possedeva Gregorio nella Collegiata?

2° Era legittima l'opposizione dei canonici collegiali?

3° Il Vescovo, per autorità ordinaria, conferì validamente il canonicato della Collegiata?

Prima di rispondere ai quesiti, occorre parlare della *vacanza dei Beneficii ecclesiastici*, e specialmente della vacanza nei benefici *incompatibili*.

Per Diritto comune non è valida la *collazione* od *istituzione* di un beneficio ecclesiastico se non è *vacante:* « *Beneficium nequit conferri antequam vacet* » (Cfr. can. 150). Ora i beneficii possono *vacare* in tre modi: 1° *de jure tantum*, cioè quando nessuno lo possiede *legitime*, e perciò chi lo possiede, possiede ingiustamente, perchè, p. es., chi glielo conferì non ne avea l'autorità o la facoltà – « *quia collator jus non habebat collationis* » – 2° *De facto tantum* si dice che *vaca* il beneficio, quando nessuno n'è in possesso, quantunque vi sia il soggetto col giusto titolo di poterlo possedere. Per es., se un chierico ottiene la Bolla di collazione del beneficio, ma gli vien fatta violenza od incusso timore per non entrare in posseo, ovvero, se già in possesso « *ab eodem abjiciatur* ». 3° *De iure et de facto* vaca il beneficio, quando nè vi è chi abbia ottenuta la collazione, nè vi è chi stia in legittimo possesso. Per es., se il beneficiato *muore*, o *rinunzia in mano al Superiore, che accetta*. Ed è questa la *vera e propria vacanza del Beneficio*, la quale può verificarsi: *a*) *per morte naturale*, b) *per rinuncia*, c) *per traslazione* o *promozione*, d) *per privazione*, la quale o è *ipso iure*, *accedente sententia declaratoria*, od è *per delitto*, *accedente sententia condemnatoria*, (Cfr. SANTI–LEITNER, *Prael. Iur. Can.*, Lib. III, Tit. VIII).

Il Codice J. C. sancisce che « Amittitur officium ecclesiasticum [e perciò « il Beneficio) renuntiatione, privatione, translatione, lapsu temporis ». (Canone 183, § 1]. E nel can. 188 novera in quanti modi *vaca* un officio (o beneficio). « Ob tacitam recnuntiationem ab ipso iure admissam ». Tra questi, al n. 3, pone: si clericus « Aliud officium [o beneficio] ecclesiasticum, cum « priore incompatibile acceptaverit et eiusdem PACIFICAM POSSESSIONEM « obtinuerit ». Nel can. 156, § 2, si spiega che s'intenda per *officia incompatibilia*, cioè « quae una simul ab eodem adimpleri nequeunt ». E poi più specialmente pei Beneficii, al can. 1439, § 2: « Incompatibilia sunt non solum « duo beneficia, quorum onera idem beneficiarius per se implere simul ne« queat, sed etiam duo beneficia quorum alterutrum ad honestam ipsius « sustentationem sufficiat ».

Quando dunque un chierico prende possesso d'un beneficio ecclesiastico, e poi ottiene la collazione di un altro, col primo incompatibile, si avvera la vacanza del primo; ma debbono verificarsi alcune condizioni. Prima condizione: che il secondo beneficio si *possegga pacificamente*. E lo dice il can. 188,

n. 3, sopra citato, che ha nelle *Fonti* la Costituzione d'Innocenzo III, edita nel Conc. Gen. Lateranense II, cap. XXVIII, *De multa*, *De Praeb. et Dignit.*, che il FAGNANO chiama *famoso* « 1. *De multa.* Famosum est et valde utile in materia sua... » (Lib. III, c. *De multa de Praeb. et Dignit.*).

Si ascoltino i Canonisti. REIFFENSTUEL (Lib. III, *Decretal.*, Tit. V, § XI, *De requisitis ad vacationem ipso jure*, n. 318 sqq.), così scrive: « Quaeritur I. « Utrum facta assecuratione, vel saltem collatione secundi incompatibilis, « illico vacet ipso jure praehabitum beneficium; vel quae alia ad hoc requi- « rantur ? Resp. I. Ad inducendam ipso jure vacationem prioris beneficii « incompatibilis non sufficit sola assecuratio de consequendo altero bene- « ficio: neque etiam sola huius collatio, et acceptatio: sed ulterius requiritur « illius posterioris vera assecutio, atque *possessio pacifica.* Ita Gloss. cap. « *De multa*, vers. *Post receptionem*, et Abbas *ibid.* n. 16, et Fagnanus n. 9, « et Barbosa n. 8 h. t., Flamin. Paris., *De Resignat. benef.*, lib. 3, c. 1, n. 229, « allegans Rotam in una Florentin., *Canonicatus et Praeb.*, cor. Card. S. Crucis, « d. 11 Mart. 1558, et in una Panormitan. *Beneficior.*, cor. D. Fabio Accoram- « bono, n. Jan. 1548, Card. De Luca, *de Benef.*, disc. 54, n. 5, Garcias, P. II, « *de Benefic.*, c. 5, n. 100 et segg. citans plures alios. Accedit ratio: tum quia « istud importat verb. *Recipere*, contentum in Conc. Trid. sess. 7, c. 4, *de* « *ref.* ac verbum illud, *post receptionem alterius*, videlicet corporalem, positum « in d. c. *De multa;* ac notat Gloss. *ibid.*, istud probans ex c. *Si quis iam* « *translatus*, 21, q. 2. Concordat textus et Gloss. in can. *Si quis Episcopus* « dist. 92, v. *ubi prior*, illis verbis: *Si habuerit* corporalum possessionem per « se, vel per alium eius Ecclesiae. Tum quia in Jure *verba accipienda sunt cum* « *effectu*, ut dic. *c. relatum* 4, *de Cler. non resid.*, iunctis concordantiis per « Gloss. *ib. v. cum effectu*, allegatis... Additur notanter: *pacifica.* Nam ut « vacet prius beneficium post collationem atque receptionem alterius incom- « patibilis, requiritur, ut provisus *huius possessionem pacificam habuerit*, « *vel per eum steterit quo minus haberet eamdem*, iuxta textum notabilem in « c. *Licet Episcopus* 28 h. t. *in C.* ... ». Spiega poi quando possa dirsi *possessio pacifica:* « Caeterum *possessio pacifica* posterioris beneficii censetur acquisita « quando ea non est litigiosa; sed absque controversia juris vel facti, judi- « ciali et extrajudiciali obtineatur. Garcias, d. P. II, c. 5, n. 105, citans plu- « rimus alios... ».

Ed il LEURENIO, *De Foro Benefic.*, P. III, quaest. C., n. 1: « Respondeo « non censeri in ordine ad dictam vacationem primi beneficii mox inducen- « dam pacifice obtentum secundum, quod immediate post non reddatur « litigiosa et turbida collatio et possessio; sed expectandum tempus aliquod, « Lotter. lib. 3, quaest. 23, n. 19 cum communi; idque ne superveniat lis « aliqua, unde possessio possit videri minus pacifica et indicare periculum « destitutionis utriusque beneficii et consequentis necessitatis mendicandi « in opprobrium ordinis clericalis, Lotter., *l. c.* Porro ad minimum requi- « runtur et sufficiunt duo menses ad hoc, ita ut si intra duos menses ab ac- « cepta possessione molestia seu lis mota fuit, dicatur adhuc in continenti « et in limine suo turbari possessio, et per consequens impediri praehabiti « vacatio; si vero absque litigio effluxerint dicti menses, pacifica censeatur « possessio, et mox ab eorum lapsu induci vacatio. Castropalaus *cit.* § 6,

« *n. 21*, Garc. n. 113, citans Lap. in c. *commissa*, *de elect.* in 6. etc.... contra « Bonifac. in Clement. *si plures*, *de praeb.* n. 63, Mascard. et alios tenentes, « quod quamdiu durat annus, consetur possessio in suo limine, ac ita ubi « quaestio vel controversia mota est infra annum, non censeatur possessio « pacifica, et sic non vacent priora beneficia: verum hoc minus recte; debe- « rent enim alias Ordinarii collatores expectare per annum integrum, ut « prius beneficium vacans providerent, quod contra stylum et praxim re- « ceptum esse dicit Castropalans cit. n. 21... ».

Da questa dottrina comune dei Canonisti si rileva dunque che, anche preso possesso canonico del secondo beneficio incompatibile, il primo non può ritenersi vacante, e non può essere conferito ad altri, se non consti che il possesso sia *pacifico*, ed occorre aspettare che scorrano *due mesi* di possesso non disturbato da alcuna molestia o lite.

E questa *comune dottrina* dei Dottori, su tale materia, diede al Card. De Luca l'arma di difesa a favore del suo cliente Giuseppe De Vivo, che avea ottenuto un beneficio o Canonicato in Avellino. La causa fu portata sino al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale, nel 1652, emise la sentenza di nullità della collazione del *primo canonicato*, che durante la lite tra il De Vivo ed un Orazio... sul secondo canonicato, avea ottenuto un tal Francesco...

Questa causa è la materia del Disc. LIV, nel Trattato *De Beneficiis*, scritto dal De Luca, ove, al n. 5, si legge: « Validitatis autem aut nullitatis « dictae impetrationis pendebat ab eo, an de tempore quo illa sequuta est « dictus Canonicatus minor (il primo) vacaret necne. Cumque in disputatio- « nibus habitis in Rota, scribentes pro Francisco impetrante non excitassent « difficultatem resultatem ab infra allegando *Caus. Castren.* hinc proinde « processum fuit cum conclusione a me deducta, quod vacatio primi per « assequntionem secundi sequuta sit cum effectu, ac pacifice, et novi alias, « unde propterea donec secundum est in lite non cogitur provisus primum « dimittere, utpote incertus de secundo, et ne alias in casu mali eventus « litis careat utroque, sive cogatur novam litem suscitare cum alio, qui « primum impetrasset atque in eius possessione se intrusisset, ut fuisset « casus praesentis controversiae, si Horatius provisus de Canonicatu maiori « iam possesso per provisum ab Ordinario, ob non bene probatam reserva- « tionem succubuisset, ut clare disponitur in eodem textu in cap. *De multa*, « *de praeb.*, ubi est sedes principalis huius materiae duorum incompatibilium, « ibique Gloss. et clarius *in c. licet secundo de Praeb.* in 6. Ibi: "licet bene- « ficium postquam aliud accepisti, ac ipsius pacificam possessionem habuisti « posse alteri de iure conferri etc.". Quod etiam clare disponitur in Clementin. « *gratiae*, *de rescriptis*, Clementin. *si plures*, *de praeb.* et in Extrav. *Execra-* « *bilis*, ac firmant communiter scribentes praesertim Abb. in dict. cap. *De* « *multa* n. 16... etc... dum existentibus iuribus claris ac litteraliter DD. auc- « toritatem desiderare non oportet, ac etiam quia convincens atque viva est « ratio praedicta, cui conclusio innititur ».

L'altra condizione è: che il secondo beneficio si possegga *non solo pacificamente, ma anche con la percezione effettiva delle rendite rispettive, od almeno della maggior parte di esse.*

Si ascoltino eziandio su questo il Reiffenstuel e il Leurenio.

Scrive il REIFFENSTUEL, loc. cit., n. 321: « Resp. II. Insuper non cen- « setur prius beneficium ipso jure vacare per receptionem secundi incom- « patibilis, quando fructus illius ex causa etiam non alius percepit. Ita Abbas, « c. *de multa* n. 16 h. t. estque clare decisum *c. Si tibi concesso* 26 h. t. in 6., « ac notant Glossa, Ancharanus, Vivianus, Barbosa *ibid.* et communis. Ac- « cedit ratio: quia talis nondum adeptus est plene, atque effectualiter se- « cundum beneficium. Licet enim istud iam obtinuerit, atque pacifice possi- « deat, fructus tamen eius non habet; sicque cum effectu nondum censetur « id recepisse, ac proinde redeunt dicta n. 318. Confirmatur idipsum; quia « alioquin sequeretur, quod talis cogeretur mendicare; cum fructus ex se- « cundo beneficio non haberet, primo autem privatus existeret: quod utique « foret absurdum ».

Ed il LEURENIUS, loc. cit., Quaest. CI. « An possessio pacifica debeat « esse fructifera ? – Resp. Affirmative, sive id necessario requiri, ut habeat « quis possessionem pacificam non solum beneficii seu tituli et exercitii curae, « vel officii annexi beneficio, sed etiam bonorum et fructuum beneficii, seu « inde queat percipere fructus, aut saltem maiorem illorum partem, ita est, « si saltem maiorem illorum partem habere nequeat, quia forte fructus hi « applicantur alteri ex privilegio, vel statuto, vel consuetudine, vel alia de « causa pertineant ad alterum, eo tempore quo hoc contingit non vacet « primum. Azor., Par. II, lib. 7, cap. 16, q. 9 (qui etiam hoc intendit etiamsi « Papa his verbis et expressa conditione, ut primum vacet possessione se- « cundi apprehensa conferat) Castropal. *l. c.* n. 22, Garcia *cit.* c. 5, n. 123, « iuxta cit. cap. *Si tibi concesso*, de Praeb. in 6, et ibi A.A. communiter... ».

Ma si dirà: Il canonico che ha il possesso pacifico del secondo beneficio, quantunque non percepisca le rendite, ha lo stallo in Coro e la voce in Capitolo. Ciò non basta ? No, dice il Leurenio (*ibid.*), non basta, chè tali cose non dànno da vivere: « Etsi de caetero stallum in choro, vocem in capitulo ha- « beat: haec enim non computantur in fructibus ad hunc effectum, cum ex « his nemo sustentari valeat, ut inquit Rota in una Placentina, *portionis*, 31 Maji 1591... ».

Ma se i frutti del secondo beneficio l'investito non li ha per propria colpa, anche allora non vaca il primo ? Allora sì; e solo in questo caso vaca il primo beneficio dopo il pacifico possesso. Ecco come dice il REIFFENSTUEL, loc. cit., n. 322: « Additur notanter, *ex causa alius percipit:* puta, quia Papa concessit « Episcopo, ut fructus beneficiorum proxime vacaturorum, ad certum tempus « pro solvendis debitis percipere valeat; prout est casus *in c. Si propter 10 de rescriptis* in 6., *et cit. cap. Si tibi concesso* h. t. in 6. Nam secus dicendum, « si per provisum steterit, quo minus possessione, aut fructus secundi bene- « ficii habeat: haec enim limitatio expresse habetur *in cap. licet. Episcopus*, « 28 h. t. in 6, et c. *Commissa* 35 § 1. *de elect.* in 6, ubi possessio pacifica bene- « ficii adepta, et mora eam petendi, aequiparantur, illis verbis: *Possessionem* « *eius pacificam habuisti, vel per te stetit, quo minus haberes eandem.* Simile « quod habetur in *Extravag. Execrabilis Ioannis XXII*, § *Qui vero deinceps* « h. t. Idque salubriter statutum fuit ad praecavendum fraudibus nonnul- « lorum, sub hoc praetextu plura beneficia occupantium: nam fraus, et dolus, « alicui patrocinari non debent, c. *Ex tenori* 16 *de Rescript.* et alii ».

Questa interpretazione comune dei Canonisti, scaturita per altro dai chiari testi del Diritto canonico, si trova nelle decisioni della S. Cong. del Concilio. Nel *Fol. Offic.* della dec. Praenestina, *Beneficii*, 28 Iul. 1877 (*Thesaur.* tom. CXXXVI, pag. 429 sq.), § *Altera autem*, si legge: « Etenim ad inducendam prioris Beneficii vacationem ipso iure, haec requiruntur: 1. Beneficiorum incompatibilitas, ut eruitur ex cap. *De multa*, 28, *de Praeb.*, Cap. *Quia nonnulli*, 3, *de Cleric. non resid.*, extravag. *Execrabilis*, § *Qui vero de Praeb.*, Conc. Trid. sess. 7 c. 4 *de Ref. Rosa* P. 18, tom. 2, dec. 684 n. 1, Lambertin., *de Iurepatr.*, art. 16, q., 6 n. 2. – 2. Assecutio secundi beneficii *cum effectu*, ad quam idirco verificandam necessaria est captura possessionis, quia sicut possessio est illa, quae effectum inducit provisionis de incompatibili, ita numquam oritur vacatio, nisi possessio obtineatur, qua solum concurrente verificatur assecutio incompatibilis, aliud enim est assecutio, aliud vero collatio beneficii, quia assecutio intelligitur per possessionem, non per collationem tituli, ut est Textus in hac materia vulgatus in cap. *De multa, de Praeb.*, in illis verbis *Post receptionem alterius*, quae iuxta communem sensum Canonistarum intelligentur de receptione corporali mediante captura possessionis, alias sine possessione non dicitur facta assecutio incompatibilis, nec per consequens orta vacatio Beneficii prioris; ut explicat Gloss. in dicto cap. *De multa*, in verbo *post receptionum*, ibique Fagnanus n. 9, Panormitan. n. 16 et 17, Ancharan. n. 3, ibi. " Nota quod per adeptionem secundi Beneficii vacat primum ipso iure, et pondera verbum *recipiens*, et verbum *habeat*, et sic inducitur vacatio ipso iure, postquam habuerit possessionem secundi ". Hinc quod sola possessio secundi sit illa quae primum facit vacare beneficium ponderavit Glossa in *Clement. Si plures*, in verb. *vacare*, *de Praeb.* – ibi – " *Si vero possessionem ipsius ultimi apprehendit: haec possessio facit prima beneficia vacare* ". Vitali, ibid. n. 20... – 3. " Requiritur quod possessio sit plena cum perceptione fructuum vel saltem eorum maioris partis, iuxta dispositionem Textus in c. *Si tibi concessio*, *de Praeb.* in 6. – ibi – " Aequum est ut quamdiu fructus non perceperis primum non debeat reputari vacare " ea ratione, quod mediante possessione inutili, seu sterili non dicitur quis plene recepisse beneficium secundum, quia plena assecutio beneficii et possessionis verificatur in perceptione fructuum, ut bene animadvertit Gloss. in d. c. *Si tibi concesso* – ibi " quia non est adhuc adeptus plene, quia licet beneficium habeat, fructus non habet, et sic non videtur plene translatus, nam licet res data sit, vacua possessio tradita non est, et sic ad plenum recepisse non videtur ". – 4. " Exigitur ut possessio sit *pacifica*... Ex qua ratione sacri Canones non statim adepta possessione secundi obligant provisum ad dimissionem primi, sed solum intra spatium duorum mensium, in quo haberi possit experimentum an superveniant molestiae de iure, vel de facto, ne alias, si statim adepta possessione dimittatur primum, et postea superveniant molestiae super secundo, provisus careat utroque, ut in terminis probat Gabriel, *Cons.* 193, n. 81... " et quod impetratis facta infra bimestre et sic tempore inhabili est nulla, etiamsi vacatio postea contigisset plene. Rosa, *De execut. Litt. Apost.* Par. I, c. 5, n. 71 in fine, et n. 73; Lotter. *de re benefic.* lib. 3, q. 23, n. 19; Rota cor. *Mer-*

« *lino*, dec. 6 n. 10 et *in recent.* dec. 131 n. 7 sqq., et cor. *Buratto* dec. 20
« n. 1 et 2 – ibi – "Oportet quod quis pacifice possederit secundum ben
« ficium per duos menses, ut inducatur vacatio primi". Concinit *Colonien*
« *Pastoratus* 13 Jan. 1687, § *Nec in sola*, cor. bo. me. *Molines*, et *Derth*
« *nen.*, *Beneficii*, 27 Jun. 1703, § *Solumque*, cor. *Omana* ».

Resta quindi provato pienamente che nei beneficii incompatibili, perch vachi il primo, occorre il possesso *pacifico* e *pieno*, *cum perceptione fructuun* del secondo, almeno per *due mesi*. E che se frattanto verrà impetrato primo, la collazione è nulla.

Ma, si dirà, queste interpretazioni sono precedenti al Codice di Diritt canonico. Valgono anche adesso? Ma senza dubbio! Il Codice riproduce Diritto precedente su questa materia; e perciò deve seguirsi la precedent interpretazione, a norma dal can. 6, n. 2°.

Illustrata così la materia principale del caso, possiamo agevolment rispondere ai quesiti proposti.

Al 1°: Il Canonicato che possedeva Gregorio nella Collegiata *non vacan* pel semplice possesso preso da lui del Canonicato della Cattedrale. Il Can nicato della Collegiata vaca soltanto dopo che Gregorio avrà ottenuto *R. Placet*, e sarà entrato in possesso dei beni del Canonicato della Catte drale, che avviene dal dì della concessione del *R. Placet*, con processo verbal dell'*Economato dei Beneficii vacanti*. Salvo soltanto se la *maggior parte* del rendite del Canonicato della Cattedrale provengano da qualche cespit (p. es. da Massa comune) non soggetto all'ingerenza governativa, chè i tal caso il possesso è da dirsi pieno e fruttifero, siccome vedemmo affermat dai Canonisti e dalla S. Cong. del Concilio (v. sopra pag. 80).

Al 2°: È conseguenza della risposta al 1° quesito, la risposta al 2° I Canonici della Collegiata, certamente in buona fede (per ignoranza de Diritto) non vollero ammettere Gregorio, dopo il possesso del Canonicat in Cattedrale, a continuare di servire la Collegiata. E la ragione è che Gre gorio riteneva ancora il primo beneficio, finchè non avesse ottenuto il *R Placet* pel 2°. Salvo, come dicemmo, se la *maggior parte* delle rendite de Canonicato in Cattedrale, fossero indipendenti dal *R. Exequatur*.

Al 3°: Anche il Vescovo quindi, schierandosi dalla parte dei Canonic oppositori, ha errato, salvo l'eccezione su ricordata, della percezion della maggior parte delle rendite del Canonicato della Cattedrale, indipen denti dal *R. Exequatur*. E se questa eccezione, nel caso, non può invocars la collazione del Canonicato della Collegiata è *nulla*, perchè conferito mentr *non era ancora vacante*. Anzi poichè si tratta di Collegiata *civilmente soppress* la collazione, *fatta per sola autorità ordinaria*, è nulla, anche prescindend dalla vacanza non avveratasi. Giacchè, pur *vacante* il Canonicato della Co legiata, per conferirlo il Vescovo avea bisogno dell'autorizzazione dell S. Cong. del Concilio, giusta il Decreto *Ad dirimendas* del 22 Febbraio 187

Ma su ciò qualcuno penserà forse che noi erriamo, stante l'esplicit prescritto del Can. 403, che dice: « Exceptis dignitatibus, ad Episcopur « pertinet, audito Capitulo, conferre ommia et singula beneficia ac canon « catus in ecclesiis tum cathedralibus tum collegialibus... », prescritto generico e senza eccezione alcuna. Rispondiamo che il Codice contiene le disposi

zioni che riguardano tutti i Capitoli, non scende alle particolari che riguardano alcuni luoghi. Il decreto « *Ad dirimendas* è particolare, fatto per l'*Italia* e per le Collegiate e Ricettizie d'Italia, civilmente soppresse, e cioè senza rendite, già destinate dall'Autorità civile altrimenti. Quindi nonostanti le ampie facoltà del can. 403, il Vescovo, nel caso, invalidamente conferì il Canonicato della Collegiata; ed occorre una *sanatoria* dell'Autorità Superiore, dopo sistemato il possesso fruttifero di Gregorio circa il Canonicato in Cattedrale.

Mons. F. Fameli.

QUESTIONI

Circa l'interruzione del noviziato canonico per i Religiosi in caso di viaggio.

Premettiamo:

Col nome di Noviziato s'intende quello spazio di tempo che si concede agli aspiranti di una religione affinchè da una parte essi possano conoscere la regola e la vita interiore ed insieme fare prova se possano o no sopportarne i pesi e le austerità, e dall'altra parte la stessa religione possa provare i costumi l'ingegno e l'abilità degli stessi aspiranti, prima ch'essi siano ricevuti definitivamente come membri di essa. (can. 565 e 571, C. D. C.).

Come facilmente si scorge dalla data definizione lo scopo del noviziato è triplice:

1° da parte del novizio perchè egli possa « experiri religionis austeritates, regulam ac vitae rationem » e provare se può sopportare pesi della vita religiosa.

2° Da parte della religione « ut novitii indolem mores et habilitatem probare possit ».

3° Da parte di entrambi affinchè il novizio nel tempo del noviziato informetur studio regulae et constitutionum etc. (c. 565 § 1).

Il can. 551 del Cod. di Diritto Canonico al § 1 assegna i requisiti perchè il noviziato possa dirsi valido cioè:

1° l'età: si richiedono almeno 15 anni compiuti.

L'età è richiesta sotto nullità secondo anche il disposto del can. 542, § 1: « Invalidamente si ammettono al noviziato quelli che non hanno l'età requisita ». Questa nullità si estende anche al noviziato che qualche volta è prescritto dalle Costituzioni in due anni? Rispondiamo di sì, perchè l'anno canonico suole sempre precedere il secondo anno prescritto dalle Costituzioni. È importante rilevare qui il computo che deve tenersi nel contare gli anni. Il can. 34, § 2, n. 3, stabilisce per tale computo, che il primo giorno (della nascita) non venga computato e l'anno sia finito o compiuto l'ultimo giorno dello stesso numero, così p. es., se uno è nato il 1 giorno di gennaio 1928, potrà incominciare

il noviziato solo il 2 gennaio del 1943, ancorchè esso fosse nato nelle prime or del 1 gennaio 1928.

2° *Il tempo*, cioè un anno integro e continuo pure sotto pena di nullità

3° *Il luogo*, cioè nella casa assegnata per il noviziato, anche sotto pen di nullità.

La casa deve essere stabilita dall'Autorità competente. Trattandos d'Istituto o Religione di Diritto Pontificio è la S. Sede che stabilisce la cas del noviziato; il can. 553, §1, ce lo dice chiaramente: «Si vero agatur de reli gione iuris pontificii, ad eam erigendam necessaria est licentia S. Sedis » La ragione del fatto che il noviziato deve farsi sotto pena di nullità nella cas assegnata dall'autorità competente, è chiara ed è una conseguenza logica d ciò che si è detto nella definizione del noviziato e dei suoi scopi. La Religion deve provare il novizio per conoscerne i costumi, le inclinazioni, i pregi, e i difetti. Or per ottenere questo scopo, è necessario che il novizio stia raccolt in un luogo onde anche egli, lontano dalle distrazioni e dal rumore, possa cono scere bene gli obblighi che deve abbracciare.

La Religione deve tenerlo sotto la guida di un maestro che gli deve rifor mare lo spirito, consigliarlo, aiutarlo moralmente e completare l'educazion religiosa. Or tutto ciò riesce più facile quando la casa è sempre la stessa. S non ci fosse questa assegnazione di casa si potrebbe dubitare sulla validit del noviziato, e giustamente la legge, stabilendo il *tempo*, ne stabilisce *il luogo*

Ritornando al secondo requisito per la validità del noviziato canonico è detto che esso deve durare un anno ed il computo deve essere lo stess di quello che abbiamo esposto sopra secondo il prescritto del can. 34, § del C. di D. C. È detto inoltre che tale anno deve essere *integro* e *continuo*.

Integro, cioè deve per la durata l'anno essere completo di giorno in giorno non di ora in ora, cosicchè se all'anno venga a mancare anche un sol giorno, il no viziato è nullo e bisogna o domandare la sanazione alla S. Sede o bisogna ri farlo nuovamente, così p. es., per essere più chiari se il noviziato ebbe principi il 1° gennaio 1928 all'ora decima, dovrà finire per la sua legalità, il 1° gennai 1929, comprendendovi quest'ultimo giorno *sino alla mezzanotte* e la prima pro fessione sarà validamente emessa il giorno 2 gennaio 1929 (anche inteso ch l'anno 1928 è bisestile). Dev'esser poi *continuo* cioè non deve essere interott per la durata di un anno.

E se avvenisse la interruzione bisognerebbe ricominciarlo o no?

Bisogna vedere i motivi della interruzione ed il tempo, cioè i giorni dell interruzione.

Riguardo ai motivi il can. 556 del C. di D. C. dice che: *a*) se il novizio si uscito dalla casa del noviziato perchè dimesso dai Superiori, il noviziato *interrotto* e deve incominciarsi nuovamente *b*) che se il novizio abbia abbando nata la casa del noviziato, senza permesso del Superiore, con animo di no più ritornare, il noviziato rimane *interrotto* e deve incominciarsi nuovamente

Riguardo al tempo bisogna distinguere:

1° L'interruzione di 15 giorni.

2° L'interruzione di oltre 15 giorni, ma meno di 30 giorni, anche no continui.

3° L'interruzione di oltre 30 giorni anche non continui.

Nel primo caso il noviziato è interrotto ma non sotto pena di nullità ed i Superiori della Religione possono, se vogliono, far supplire al novizio i giorni dell'assenza.

Nel secondo caso deve supplirsi il tempo dell'assenza, se il novizio col permesso dei Superiori o per un caso forzoso abbia trascorso il detto tempo fuori la casa del noviziato sotto l'ubbidienza dei medesimi.

Nel terzo caso il noviziato viene ad interrompersi talmente da dover incominciarsi nuovamente, ancorchè il novizio abbia avuto l'animo di tornare o sia stato assente per oltre trenta giorno anche col permesso dei Superiori, anzi se per *qualsiasi causa*, egli sia stato assente dalla Casa del noviziato.

Si noti la fine del paragrafo primo del detto can. 556: «Novitiatus interrumpitur ita ut denuo incipiendus ac perficiendus sit si novitius... *quacumque ex causa etiam de Superiorum licentia permanserit ultra triginta dies sive continuos, sive non continuos extra domum*». Mentre in principio dello stesso paragrafo l'interruzione produce un effetto di nullità, come un castigo al novizio che viene dimesso dal Superiore « si novitius a Superiore dimissus » o che senza licenza del Superiore abbia lasciato la casa del Noviziato *sine illius licentia domum non reversurus deseruerit* » alla fine la stessa interruzione però di oltre trenta giorni, produce il medesimo effetto « quacumque ex causa » anche lecita anzi se col consenso dei Superiori il novizio nel detto spazio di tempo abbia lasciato la casa del noviziato.

Lo stesso canone al § 4, dice: « Si novitius a Superioribus in aliam novitiatus domum eiusdem religionis transferatur, novitiatus non interrumpitur ». Se il novizio quindi per giuste ragioni dai Superiori viene trasferito da un noviziato ad altro cioè, da una casa canonica ad un'altra, il noviziato non viene interrotto.

Ma qui il Codice non prevede tutti i diversi casi specifici che in pratica si possono dare.

Si potrebbero in questo paragrafo applicare le interruzioni con le distinzioni che abbiamo fatto sopra dei giorni di allontanamento del novizio dalla casa del noviziato e verrebbero benissimo giustificate con questo paragrafo 4, senza le conseguenze di nullità.

Ma s'incontra una difficoltà d'interpretazione nell'« ex quacumque causa » del paragrafo 1 e questa disposizione del paragrafo 4, quando l'interruzione sorpassa i 30 giorni, cioè se il tempo richiesto per il passaggio del novizio da una casa ad un'altra superasse i 30 giorni. Sarebbe interrotto il noviziato?

Secondo il paragrafo 1 del Can. 556 alla fine cioè secondo il « quacumque ex causa et etiam de licentia Superiorum », il noviziato interrotto per passare il novizio da una casa ad un'altra, se durasse il viaggio più di 30 giorni, dovrebbe essere interrotto, perchè il viaggio è certamente compreso nell'« ex causa quacumque » e siccome il viaggio si fa « de licentia Superiorum », prendendo come sono i paragrafi in quistione sembra che ci sia una contradizione, se invero il paragrafo 1 avesse voluto comprendere il paragrafo 4, avrebbe il legislatore richiamato nel 1° paragrafo il 4 dicendo p. es., salva dispositione § 4 e nel paragrafo 4, avrebbe detto «salva dispositione § 1 ».

Ma nulla di tutto questo: il due paragrafi stanno l nel Can. 556 *separatamente* come due cose distinte, come se l'una disposizione, non comprendesse l'altra.

Nè si può supporre che il legislatore si sia contradetto. Ed allora come si devono interpretare i due paragrafi?

Non c'è altra via che ritenere che il legislatore nel paragrafo 4, del citato Can. 556, abbia voluto creare una *eccezione*: cioè niente interruzione, di cui si era parlato sopra, quando il novizio dai superiori venga trasferito da una casa del noviziato ad un'altra ed il viaggio duri anche 40 o 50 giorni. Questa interruzione insomma per causa di trasferimento, oltre i trenta giorni non entra in quell'*ex quacumque causa*, or se questa è l'unica via per non scorgere nella mente del legislatore una contradizione, dobbiamo dire che l'eccezione stabilita per causa di trasferimento è stata fatta sotto una logica considerazione, cioè il legislatore ha considerato il viaggio, non come un qualsiasi abbandono della casa del noviziato o come allontanamento anche giustificato, ma come virtuale continuazione per dir così di luogo della casa stessa del noviziato dalla partenza all'arrivo. Nè invero il novizio è perduto di vista dai superiori, avvenendo questo trasferimento, sotto la loro vigilanza e con tutte le dovute cautele; per cui a ragione può dirsi che il novizio, anche durante il viaggio sia ancora nel noviziato, come, moralmente presente.

Questa eccezione voluta dal legislatore nel paragrafo 4, rassicurerà certamente la coscienza dei superiori da una parte e dall'altra, quella stessa del novizio nell'ipotesi che il viaggio si protragga oltre i 30 giorni, per la quale interruzione è stabilita nel paragrafo 1 la nullità del noviziato.

Mons. C. Parisi.

AZIONE CATTOLICA

Lo Statuto-Regolamento pei Consigli Parrocchiali.

Nelle sue riunioni del 10 gennaio u. s., la Giunta Centrale dell'A. C. I. aveva approvato il testo dello Statuto-Regolamento pei Consigli Parrocchiali. Ora è stato pubblicato e lo riferiamo integralmente, segnalandone subito la grande importanza.

Art. 1. — È costituito in ogni parrocchia il *Consiglio Parrocchiale* come organo direttivo e coordinatore dell'Azione Cattolica generale. Esso dipende gerarchicamente dalla Giunta Diocesana, e, attraverso a questa, dalla Giunta Centrale.

Il Consiglio rappresenta tutta l'Azione Cattolica parrocchiale.

Funzioni. Art. 2. — Il Consiglio Parrocchiale ha l'ufficio:

a) di coordinare e sostenere le diverse forme di associazioni, istituzioni ed opere cattoliche in parrocchia, suscitandone le attività e curandone la concordia di lavoro;

b) di promuovere e dirigere nell'ambito della parrocchia le iniziative di Azione Cattolica di carattere generale, con particolare riguardo alle manifestazioni di fede e di pietà religiosa, e all'incremento della cultura religiosa e sociale;

c) di curare l'esecuzione in parrocchia delle iniziative promosse dalla Giunta Diocesana e di seguirne le istruzioni." (Art. 31 dello Statuto generale dell'A. C. I).

Costituzione. Art. 3. — Del Consiglio Parrocchiale fanno parte di diritto, i Presidenti delle Associazioni maschili e femminili appartenenti alla Unione Cattolica Italiana, o sia dell'Unione Uomini Cattolici, del Gruppo Donne Cattoliche, e dei Circoli Giovanili, Maschile e Femminile.

Sono pure chiamati a farne parte i Presidenti delle Associazioni ed Opere economico-sociali, che aderiscono all'Istituto Cattolico di Attività Sociali; e vi potranno appartenere, a giudizio del Parroco, i Presidenti di Associazioni e istituzioni le quali, pur non appartenendo all'Azione Cattolica, perseguono qualche scopo di apostolato, e hanno schietto spirito cattolico. I primi e i secondi, complessivamente, non potranno essere in numero superiore a quello dei membri di diritto.

Art. 4. — Il Consiglio Parrocchiale è composto di almeno cinque membri.

Dove i membri di diritto siano meno di cinque, il Consiglio, fino a raggiungere quel numero, è integrato dai Vicepresidenti delle Associazioni e Istituzioni in esso rappresentate; e, in mancanza di essi, dai Segretari.

Art. 5. — I membri del Consiglio durano in carica per tutto il tempo che rivestono la carica corrispondente nelle loro Associazioni.

In ogni caso il Consiglio si rinnova integralmente ogni due anni.

Della rinnovazione del Consiglio si darà tosto notizia alla Giunta Diocesana, specificando i nomi dei componenti, i titoli della loro appartenenza, e le cariche che ricoprono.

Art. 6. — Dove non esiste nessuna, o una soltanto delle Associazioni di Azione Cattolica, di cui all'art. 3, comma 1, il Consiglio Parrocchiale, fermo restando quanto è stabilito nell'articolo suddetto, potrà essere composto di parrocchiani scelti dal Parroco, tra i migliori per sincerità di sentimento religioso e per specchiata condotta, sì privata che pubblica.

In tal caso, il Consiglio, assume carattere e funzioni di organo promotore dell'Azione Cattolica parrocchiale, e potrà, inoltre, coadiuvare provvisoriamente il Parroco, nel raggiungimento delle finalità proprie dell'Azione Cattolica.

Della sua costituzione sarà pure data notizia alla Giunta Diocesana.

Art. 7. — Nel caso contemplato dal precedente articolo, la scelta dei membri che dovranno coadiuvare il Parroco nella costituzione delle Associazioni Cattoliche, sarà fatta sentito il parere dei dirigenti delle Organizzazioni Diocesane.

Inoltre il Consiglio Parrocchiale così costituito non procederà alla fondazione di Associazioni Cattoliche, anche pregiovanili, senza aver preso regolari accordi coi rispettivi centri direttivi diocesani.

Direzione e presidenza. Art. 8. — Come la Giunta Diocesana funziona sotto l'alta direzione dell'Ordinario, così il Consiglio Parrocchiale funziona sotto l'alta direzione del Parroco.

Questo interviene personalmente alle adunanze del Consiglio, curando in particolare che siano osservate le direttive delle superiori autorità ecclesiastiche. Egli, all'occorrenza, può anche farsi rappresentare da altro sacerdote.

Art. 9. — Alle adunanze del Consiglio possono, a giudizio del Parroco, assistere, con voto consultivo, anche gli Assistenti Ecclesiastici delle Associazioni parrocchiali.

Art. 10. — Il Consiglio Parrocchiale ha un Presidente e un Segretario.

Il Presidente è nominato dal Parroco, il quale lo sceglie tra i tesserati di Azione Cattolica della parrocchia.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Parrocchiale, che può sceglierlo anche fuori dei suoi membri; nel qual caso assiste alle riunioni con voto consultivo.

Il Presidente è membro di diritto dell'Assemblea Diocesana e del Consiglio di zona, ove è costituito.

Funzionamento. Art. 11. — Il Consiglio è convocato dal Presidente, d'accordo col Parroco.

Le riunioni si tengono ordinariamente una volta al mese, e in via straordinaria, ogni volta il Presidente e il Parroco lo ritengano opportuno.

Esse sono presiedute dal Presidente, e, in sua assenza, dal consigliere anziano.

Art. 12. — Il Consiglio è riunito validamente con la presenza di due terzi dei suoi membri; esso discute sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e delibera a maggioranza relativa.

Art. 13. — Prima di ogni riunione del Consiglio si adunano, insieme col Parroco, il Presidente e il Segretario, per la preparazione dell'ordine del giorno; che sarà poi inviato dal Segretario ad ogni membro, insieme col biglietto d'invito.

Art. 14. — In ogni riunione il Presidente riferirà intorno agli ordini pervenuti dai centri direttivi superiori (Giunta Centrale e Giunta Diocesana), e alle notizie che in qualche modo possono interessare l'Azione Cattolica parrocchiale.

Gli ordini superiori, che richiedono speciale studio per la loro esecuzione, saranno posti distintamente all'ordine del giorno.

Parimenti in ogni riunione i Presidenti delle singole Associazioni e Istituzioni, riferiranno intorno all'attività delle medesime dall'ultima convocazione.

Art. 15. — Di ogni riunione il Segretario stenderà il verbale, che, letto e approvato nella riunione successiva, sarà sottoscritto, in segno di autenticità, dal Parroco, dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16. — Dell'opera compiuta e delle iniziative in corso o allo studio, il Consiglio Parrocchiale darà relazione scritta in ogni semestre, o almeno alla fine di ogni anno, alla Giunta Diocesana, o al rispettivo Consiglio di zona; in ogni caso, copia della relazione sarà trasmessa anche alla Giunta Diocesana.

In detta relazione si daranno notizie sommarie anche intorno all'attività e all'efficienza delle singole Associazioni e Istituzioni parrocchiali.

Rapporti con le Associazioni Parrocchiali. Art. 17. — Il Consiglio Parrocchiale, in conformità a quanto è stabilito nell'art. 2, ha facoltà di promuovere e dirigere *le iniziative di carattere generale.*

Tali sono quelle destinate a realizzare qualcuno degli scopi comuni dell'Azione Cattolica; e che convengono perciò a tutte le Associazioni (manifestazioni religiose parrocchiali, decoro del culto, diffusione della cultura cristiana, propagazione della fede, difesa della scuola cristiana, tutela della pubblica moralità, osservanza del riposo festivo, lotta contro la bestemmia e il turpiloquio, diffusione della stampa cattolica, appoggio alle opere parrocchiali di assistenza e beneficenza, ecc.).

Queste iniziative saranno attuate concordemente dalle Associazioni parrocchiali rappresentate in seno al Consiglio, ciascuna secondo le proprie possibilità e in armonia con le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Art. 18. — Il Consiglio comunicherà per iscritto, alle singole Presidenze delle Associazioni suddette, tutte quelle istruzioni che entrano nelle sue particolari competenze.

Le istruzioni della Giunta Diocesana sono comunicate alle Associazioni parrocchiali per il tramite dei rispettivi centri direttivi diocesani. Spetta al Consiglio — conformemente a quanto è sancito nel precedente art. 2 — di curare che siano realmente eseguite, e in modo armonico e consono alle esigenze generali dell'Azione Cattolica parrocchiale.

Art. 19. — Le Associazioni parrocchiali svolgono indipendentemente dal Consiglio, e sotto la direzione e responsabilità dei loro centri direttivi diocesani e nazionali, tutte le attività dirette al raggiungimento dei fini specifici segnati nei loro statuti, e specialmente, alla formazione degli associati e alla loro applicazione all'esercizio dei doveri dell'Azione Cattolica.

Esse, però, sono tenute a darne periodicamente relazione al Consiglio Parrocchiale, per vicendevole informazione e più facile coordinamento.

Art. 20. — Il Consiglio Parrocchiale, pur non avendo diritto di intervenire nell'attività propria delle singole Associazioni, potrà tuttavia, quando lo credesse necessario, esporre le sue osservazioni, in forma conciliativa, alle rispettive Presidenze; e in caso di esito negativo, dovrà ricorrere ai rispettivi centri diocesani, dandone notizia nel tempo stesso alla Giunta Diocesana.

Manifestazioni. Art. 21. — In Parrocchia, le manifestazioni cattoliche di carattere generale, siano interne e esterne, devono essere indette, o almeno autorizzate dal Consiglio Parrocchiale, fattane previa comunicazione alla Giunta Diocesana e al rispettivo Consiglio di zona.

Sono manifestazioni generali interne quelle a cui partecipano i soci di tutte le Associazioni parrocchiali; sono esterne quelle a cui partecipa anche il pubblico.

Art. 22. — Le manifestazioni esterne delle singole Associazioni, dovranno essere preventivamente comunicate al Consiglio Parrocchiale.

Una manifestazione è da ritenersi esterna quando vi partecipano elementi estranei alla Associazione.

Art. 23. — Le manifestazioni cattoliche esterne, di carattere generale, a cui si invitano Associazioni di altre parrocchie, devono essere indette, o almeno autorizzate, dalla Giunta Diocesana, e — limitatamente all'ambito della loro giurisdizione — dai Consigli di zona.

Varie. Art. 24. — Ogni Consiglio Parrocchiale è abbonato al « Bollettino Ufficiale dell'Azione Cattolica Italiana », che è il mezzo ordinario per cui la Giunta Centrale fa conoscere notizie, ordini e direttive ai suoi organi locali, ossia alle Giunte Diocesane e ai Consigli Parrocchiali.

Art. 25. — Il presente Statuto–Regolamento è formulato in base alle norme sancite nello Statuto Generale dell'Azione Cattolica Italiana, ed è obbligatorio per tutti i Consigli Parrocchiali.

Le eventuali aggiunte che qualche Consiglio Parrocchiale credesse di dovervi fare, per disciplinare in modo più particolareggiato la propria attività, dovranno essere sottoposte all'approvazione della Giunta Diocesana.

QUESITI MINORI

9. — Caio, nel primo venerdì del mese compie all'altare del S. Cuore la funzione dell'Ora Santa esponendo solennemente il Ss.mo Sacramento. Occorre coprire la statua o immagine del Sacro Cuore ?

R. Supposto che per l'esposizione solenne si sia ottenuto il necessario permesso dell'Ordinario, e limitando perciò il dubbio al tenere o no scoperta l'immagine, osserviamo che solo nelle Quarantore che si fanno *more romano*, è proibito espressamente tenere scoperta l'immagine. È vero che l'Istruzione Clementina ingiunge che le prescrizioni fatte per le XL ore, valgano anche per le altre solenni esposizioni; ma anche a Roma, all'infuori delle Quarantore, la consuetudine, notissima alle autorità, che spesso intervengono alle relative funzioni, ha obliterato l'osservanza di tale prescrizione.

10. — Quest'anno il primo venerdì di Aprile è il Venerdì Santo. Come contenersi per la Comunione prescritta nella pia pratica dei nove primi Venerdì consecutivi ?

R. Come è ben noto la pia pratica dei nove Venerdì, ha origine dalla Promessa fatta dal S. Cuore di Gesù a S. Margherita M. Alacoque. Trattandosi di cosa sì delicata, che sfugge alle determinazioni dell'autorità ecclesiasitica (non è infatti in questione una maniera di acquistare Indulgenze, ma di godere un beneficio divino *direttamente* promesso) è chiaro che una risposta certa non possiamo darla. Al più si potrà argomentare che come *primo* Venerdì, valga nel caso il *secondo*, ch'è infatti il *primo* in cui possa farsi la santa Comunione. Altri però potrà dire il *primo* Venerdì libero, nel caso, esser quello di Maggio, e non esistere in Aprile: sicchè omettendo la Comunione in Aprile non si interrompe la pia pratica. E anche questo può stare. Sicchè, concludendo, o ciascuno si rimette alla divina disposizione, facendo *quod in se est*, tanto nell'uno che nell'altro modo, ovvero procuri di compiere la pia pratica in nove mesi compatti.

11. — Avendo rinnovato il pavimento della Chiesa non si vede più traccia delle sepolture, che sono però rimaste intatte sotto il piancito. Si può dare l'assoluzione senza erigere il tumulo in mezzo alla Chiesa?

R. Se si tratta, come usasi in alcuni luoghi, di fare il giro di tutte le sepolture che sono in chiesa, oltre l'assoluzione di rito che si dà al tumulo o panno funebre, potrà tollerarsi; altrimenti no. Se invece si tratta di fare l'assoluzione sopra di una determinata sepoltura, non visibile esternamente, si dovrà mettere su quel punto, almeno il panno funebre. Il rito di assolvere senza alcun segno visibile di sepoltura si ha nel Pontificale Romano, nella occasione della visita pastorale; ma la cosa non è da trarsi in esempio per altre circostanze.

12. — Il Terz'Ordine francescano secolare, per avere la precedenza nelle processioni, deve vestire l'abito intero, talare, oppure può incedere col solo scapolare e cingolo? Ossia, le parole « sub suis propriis insignibus » del can. 706, valgono del primo, o del secondo caso?

R. Se hanno l'abito talare avranno la precedenza *nel corteo*, con la propria Croce (a meno che non incedano coi rispettivi Regolari, nel qual caso non avranno la propria Croce: press'a poco come dal Capitolo non si separano, e procedono *sub unica* i mansionarii, beneficiati, cappellani, seminaristi). Se sono in abito laicale, coi soli emblemi, avranno la rispettiva precedenza, ma, *dietro* il corteo, poichè nelle processioni è stabilito che « laici... prosequantur » (Rit. Rom. tit. IX, I, 4). Qualora voglia concedersi la tolleranza oggi in uso, di fare aprire il corteo da associazioni in abito laicale, si avverta almeno di formare uno stacco sensibile tra loro e il Clero o le confraternite, se vi sono.

13. — È tollerabile la moda che si va introducendo in alcuni luoghi, di apporre nell'ambito del cimitero, o anche nella Cappella maggiore ivi eretta, ritratti di persone *viventi*?

Usano cioè alcuni preparandosi la tomba, farvi apporre già la loro effigie, il che non sembra conforme allo spirito della Chiesa.

R. Non siamo nel caso del divieto di apporre effigie di persone non suscettibili di culto, quale esiste nelle chiese (anche qui però si tollera se l'immagine è accessoria: come vediamo l'effigie di donatori in abito talare – come confratello – ritratta a piedi di alcuni quadri). Qui si tratta di monumenti mortuari, per i quali anche in chiesa, nulla vieta che vi siano i ritratti dei sepolti, o di defunti semplicemente ricordati (ne vediamo esempi anche nelle chiese di Roma). Che un Tizio preferisca in vita assicurarsi della sua effigie che vorrà posta su la sua tomba, – dubitando o meno che la sua volontà non venga rispettata dopo morte, anche questo è accaduto pure in Roma senza ostacolo di alcuna autorità, nè sapremmo trovarvi positiva difficoltà.

14. — Nella città di Palermo si fanno due feste della Patrona principale S. Rosalia: il 15 luglio « Inventio Corpori », e 4 sett.: Natalizio. I Regolari hanno fatto sempre solamente quest'ultima che, fino al 1911 fu di precetto: quest'anno fu elevata a festa quella del 15 luglio. Quale delle due siamo tenuti a osservare noi Regolari?

R. Il decreto S. R. C. n. 4312, IV dice chiaramente che i Regolari non son più tenuti agli Offici che *ebbero* feriazione, ora soppressa; l'altro n. 3863, I, dice che se del medesimo Patrono si celebrano in un luogo due feste, i Rego-

lari sono tenuti alla solemniore, *cioè al Natalizio*; ma se hanno feriazione, allora all'una e all'altra. Nel caso, tutto considerato, sembra doversi preferire quella che attualmente ha feriazione, sebbene non sia il natalizio.

15. — Il Capitolo Cattedrale di B. – eretto ed «aeque principaliter» unito col Capitolo Cattedrale di T. – intervenendo ad un solenne funerale nel vicino paese di M. (che dipende dalla diocesi di Trani), pretende la precedenza sul Parroco del luogo, sia perchè in genere è Capitolo Cattedrale, sia perchè è unito «aeque principaliter» col detto Capitolo di T., col quale, giusta i decreti concistoriali di unione – procede *come un solo corpo morale* (cioè una dignità con una dignità, ed un canonico con un canonico, *alternatim*), quante volte e dovunque i due Capitoli si trovano presenti. È da notare che gli abitanti di M. nei funerali preferirebbero invitare il Capitolo di B., che è più vicino, al Capitolo di T. lontano più del doppio; ma quel Parroco vi si oppone perchè accondiscende solo di dare la precedenza al suo Capitolo di T. ma giammai al Capitolo di B., nonostante il can. 1419 e i particolari decreti concistoriali di unione. Si domanda:

Il Caso di cui sopra, rientra nel caso di cui in *Monitore* (vol. 8, part. 2ª, pag. 115, n. 57)?

E quel solenne funerale si può equiparare all'*aliisque solemnitatibus*, di cui nel can. 409 § 2 ? E la precedenza nel detto accompagnamento funebre *extra diocesim*, può pretendersi da qualsiasi Capitolo Cattedr. non solo in raffronto dei Religiosi (cfr. can. 491, § 2) ma anche del Parroco del luogo ?

Quid dicendum in casu del Capitolo di B. «aeque principaliter» unito al Capitolo di T. ?

R. Ci sembra che manchi la base; devesi cioè considerare che i rapporti tra Capitolo e Capitolo nel caso sono bensì così stretti da formarne *un solo corpo;* ma non così procede la cosa circa i rapporti tra Capitolo e luoghi: *loca non commiscentur;* il Capitolo di T. dirà bene che ha le sue prerogative su tutta la diocesi di T. ma non dirà bene se vuol far credere che esso, Capitolo di T. ha le sue prerogative anche in tutta la diocesi di B. perchè non sarà mai vero che esso è il Capitolo di B.

BREVI RISPOSTE

18. — Non omessa la benedizione del fonte battesimale il Sabato Santo, deve però compiersi anche nella Vigilia di Pentecoste: cfr. S. C. Concilii, in *M. E.*

19. — La multa comminata da Leone X contro coloro che il Sabato Santo sciolgono le campane prima della Chiesa maggiore del luogo, sussiste tuttora in quella forma che gli Ordinari crederanno di applicare in caso di denunciata inosservanza.

20. L'unica modificazione approvata, nella prassi delle Quarantore *extra Urbem*, affinchè non si perdano le Indulgenze e il privilegio delle Quarantore Romane, è la seguente: «... II. Permittitur tamen ut ubi exercitium XL Horarum, iudice R.mo loci Ordinario, fieri nequeat prout ab Instructione Clementina exigitur, sit satis, ad effectum Indulgentiarum et privilegii obtinendum, primo die sanctissimum Sacramentum, quacumque hora matutina, vel circa meridiem, publicae venerationi in ostensorio exponere, et perdurante ipso die et per diem alterum eiusmodi expositione, die tertio, meridie aut de sero. Idem deponere, quamvis noctu expositio interrumpatur».

RECENSIONI

CAYRÉ F. *Précis de Patrologie.* – Histoire et doctrine des Péres et Docteurs de l'Eglisé. T. I. (Roma, Desclée) L. 15 - leg. L. 20.

Questo compendio di patrologia è specialmente destinato agli studenti di teologia ma può essere utilmente adoperato a chi vuole conseguire una *completa* iniziazione dottrinale agli studi patristici. Come ben dice l'A. nella prefazione, a tal uopo è necessario conoscere non solo i soggetti e gli oggetti delle loro opere, ma « l'angolo speciale sotto il quale vengono considerati dallo scrittore ecclesiastico e la soluzione che egli arreca ai problemi discussi nel suo tempo ». Quindi non ha dato solo la storia e letteratura patristica, ma anche la storia della teologia positiva, alla quale l'A. aggiunge in misura del tutto nuova la storia della ascetica e mistica, seguendo l'opera ben nota del Pourrat. Il carattere sintetico del lavoro così concepito non pregiudica affatto la esattezza e la copia dello studio analitico dei Padri e delle loro opere. Il presente volume giunge fino a S. Agostino; ma l'A. intende presentarci in altri tre la storia non solo dei Padri bensì anche dei grandi teologi fino al sec. XVI. Lo scopo inteso dall'autore è di « coadiuvare particolarmente la riunione delle Chiese dissidenti, diffondendo lo spirito dei Padri. maestri della carità che unisce nell'unità, dottori della Chiesa una su la rupe di Pietro ».

Esso contribuisce dunque anche ai fini del S. Padre nell'enciclica su l'unità della Chiesa.

P. GIUSEPPE PREVETE S. J. *Quaresimale.* – 1 vol. in-8° grande di circa 700 pagine L. 20.

Tutti i numerosi uditori ed ammiratori del chiaro oratore gli saranno grati per la pubblicazione del suo Quaresimale, che tanti applausi ha raccolti nelle principali città d'Italia.

Le conferenze del P. Prevete lette si gustano dippiù e sono una miniera inesauribile per predicatori, scrittori, apologisti, propagandisti, professori di scuole e di religione, chierici, seminaristi, i quali vi troveranno sodezza di dottrina accoppiata a quell'eloquenza facile, piana, briosa e popolare, che fa del P. Prevete uno dei più richiesti e dei più stimati oratori sacri d'Italia.

Le commissioni accompagnate dal relativo importo si ricevono presso il Sig. IPPOLITO ASTURI, *Ufficio Succursale della* « Civiltà Cattolica » Via S. Sebastiano, 48-H – Napoli (73).

TOMMASO VALENTI. R. Ispettore onorario dei monumenti e scavi. *La chiesa monumentale della Madonna delle Lagrime a Trevi. – Umbria* – Roma, Desclée & C.

Questo splendido, nitido volume in-8°, di circa 315 pagine, impreziosito da altre 48 pagine di magnifiche illustrazioni, quasi tutte inedite, riproducenti opere insigni dei nostri grandi maestri, in architettura, scultura, pittura, anch'esse in gran parte quasi ignorate, è un vero modello per le monografie destinate ad illustrare taluno dei nostri celebri monumenti.

Nell'opera – di cui il benemerito ministro per la pubblica istruzione, on. Pietro Fedele, con grato animo ha accettata la dedica – nulla può desiderarsi di più, perchè, attesa la diligenza, la vasta e profonda dottrina e la singolare competenza nelle cose d'arte del chiarissimo autore, noto già per altri pregiati lavori del genere, essa è veramente completa ed esauriente.

Nella prima parte è una pagina magnifica della storia dell'antico comune di Trevi, in base a documenti ineccepibili ed inediti, che ci fanno conoscere la circospezione, la saggezza, lo spirito onde i reggitori governavano la cosa pubblica;

e – sotto questo riflesso – fa la storia dei comuni italiani, che, in quei tempi – circa quattro secoli or sono – si muovevano in una medesima atmosfera religiosa, civile ed amministrativa.

Nella seconda parte il volume del Valenti assume un'importanza assai maggiore, veramente nazionale, perchè illustra le opere insigni che arricchiscono quel tempio, che, appunto per l'abbondanza di capolavori, è un serto « di fiori » più che un tempio « delle lagrime »!

Difatti l'A. ha rintracciato documenti sconosciuti riguardanti lo Spagna, il Perugino, Sebastiano del Piombo, ecc. Dà notizie e documenti inediti sull'autore della magnifica porta del tempio, che è Giovanni di Giampietro, da Venezia; e lo indentifica ineccepibilmente e per la prima volta, con l'autore del portale di Mevale, in quel di Visso, di cui l'autore ignoravasi. Così pure il volume contiene notizie e documenti inediti su Giovanni da Carrara, scultore elegantissimo, che lavorò anche a S. Maria della Pace, in Roma, sotto Sisto IV; come fa sapere cose nuove, minuziose, ignorate sull'architetto del tempio: Antonio di Giorgio Marchesi, da Settignano.

E questa ricchezza di notizie scorre in una dizione semplice, fluida, elegante; che non è sempre dato di riscontrare in lavori di questo genere e che fanno leggere il libro con crescente diletto.

Questo volume per la sua importanza, per la sua esattezza ha diritto di trovare posto sul tavolo di quanti amano l'arte, di quanti la studiano, di quanti ne scrivono. D. C. Bordoni.

Sac. Giuseppe Baldeschi della Congr. d. Miss., *Esposizione della Sacre Cerimonie per le funzioni ordinarie, straordinarie e pontificali.* Nuova edizione riveduta e ampliata da alcuni Sacerdoti della stessa Congr. Roma, Desclée & C., Ed. Pontif., 1927, in-8°, pag. 352. L. 12.

Delle innovazioni introdotte nel notissimo manuale del Baldeschi dal compianto sig. De Amicis d. M. dicemmo nel 1922, 1, 353, notandone l'opportunità, specialmente dopo la nuova edizione tipica del Manuale Romano. Ora alcuni sacerdoti della medesima benemerita Congregazione, a preghiera della Casa Desclée, ne hanno curata la ristampa, e con nuove diligenze l'hanno reso sempre più utile al clero, presso il quale è così familiare l'uso del prezioso Manuale.

Avevamo notato (l. c.) come nella precedente edizione, allegandosi i decreti della Sacra Congregazione dei Riti, più volte non v'era stata apposta la citazione della nuova raccolta autentica; ed ecco che i bravi editori vi hanno subito rimediato, citandola fin da principio (p. 8, 9, ecc.). Si desiderava pure, nella edizione precedente, la rinnovata rubrica sulle orazioni per le Messe dei Defunti; e anche questa vi è stata dichiarata con diligenza.

Rettifica. — *Siamo autorevolmente avvertiti che, contro quanto fu scritto a p. 180 del 1927, giusta lo stile della Dataria per* Canonici Antiquiores *nell'esecuzione di Bolle Apostoliche, s'intendono quelli che per primi presero possesso d'un Canonicato. Dignità nello stesso Capitolo, senza tener conto di successivi possessi o promozioni. Il Canonico Coadiutore con futura successione comincia simile* anzianità *col possesso della Coadiutoria. Se si è seguita diversa norma, si può ricorrere all'E.mo Card. Datario per la sanazione* ad cautelam *del possesso.*

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 17.